

Allegato B alla Delibera N. 2/11/CONS

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONTABILITÀ REGOLATORIA DI RETE
FISSA E CONTRATTI DI SERVIZIO

INDICE

1.	INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA SULLA CONTABILITÀ REGOLATORIA	11
1.1.	Le disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di contabilità regolatoria	11
1.1.1.	Le disposizioni normative della Direttiva Quadro e del Codice del Comunicazioni....	11
1.1.2.	Le disposizioni regolamentari in tema di contabilità regolatoria	14
1.2.	Il modello di equivalence per la fornitura dei servizi di accesso SPM.....	19
1.2.1.	Il perimetro dei servizi di accesso SPM	23
1.3.	Le finalità regolamentari ed economiche delle linee guida.....	25
1.4.	Gli ambiti di intervento: separazione contabile e contabilità dei costi.....	27
1.5.	Ambito di applicazione ed estensione	28
2.	LA RAPPRESENTAZIONE DEI SERVIZI SPM DI ACCESSO IN CONTABILITÀ REGOLATORIA..	30
2.1	Articolazione della separazione contabile ai sensi della normativa vigente	30
2.2	L'evidenza contabile separata dei costi di "Equivalent Open Access"	31
2.3	La rappresentazione contabile dei servizi di accesso SPM.....	40
2.3.1.	Obbligo di separazione contabile.....	40
2.3.2.	Obbligo di contabilità dei costi	42
2.3.3.	Estensione alle reti NGAN	43
3.	I TRANSFER CHARGE AL PREZZO	44

3.1	Riferimenti tecnico-operativi per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo.....	44
3.1.1	<i>Relazioni di trasferimento tra servizi SPM all'ingrosso e servizi al dettaglio.....</i>	44
3.1.2	<i>Criteri per la determinazione del prezzo equivalente.....</i>	49
3.1.3	<i>Metodologia di rilevazione dei volumi commerciali e tecnici.....</i>	52
3.1.4	<i>Modifiche della lista dei servizi trasferiti e delle modalità di valorizzazione.....</i>	58
3.2	Modalità operative di valorizzazione e rendicontazione del transfer charge al prezzo.	59
4.	<i>I CONTRATTI DI SERVIZIO.....</i>	60
4.1	Contenuto dei contratti di servizio	61
4.2	Tempi di fornitura dei contratti di servizio.....	62
4.3	Pubblicazione dei contratti di servizio.....	63
5.	<i>TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE NORME</i>	64
5.1	Indicazioni per il revisore e relazioni revisionali	64
5.2	Tempi di implementazione per il Mercato 6	65
5.2	Pubblicazione della contabilità regolatoria	65

Premessa

- 1 Le presenti Linee guida hanno l'obiettivo di definire le modalità implementative degli obblighi in materia di contabilità regolatoria individuati in capo all'operatore dominante con le delibere dell'Autorità nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS, che garantiscono la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS relativa all'approvazione degli Impegni di Telecom Italia (anche TI), in particolare relativamente al Gruppo di Impegni n. 8.
- 2 Ai sensi del Gruppo di Impegni n. 8, così come recepito nelle successive delibere dell'Autorità, TI è tenuta a predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Autorità, all'interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna (anche *transfer charge*) corrispondenti ai servizi SPM (Significativo Potere Di Mercato) forniti da *Open Access* — e/o da qualsiasi altra funzione di TI cui ne siano attribuite le competenze — alle funzioni commerciali di TI.
- 3 Parimenti, TI è tenuta a predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Autorità evidenza contabile separata — all'interno della Contabilità Regolatoria - relativa ad *Open Access* e/o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite competenze relative ai servizi regolati oggetto degli impegni, includendo tutti gli elementi necessari alla verifica dell'equivalenza tra i prezzi di trasferimento interno (*transfer charge*) ed i prezzi praticati agli altri Operatori nella fornitura dei servizi *wholesale*.
- 4 L'evidenza dei *transfer charge* all'interno della contabilità regolatoria e dei contratti di servizio rappresenta, dunque, uno strumento aggiuntivo per verificare l'effettiva applicazione di condizioni economiche e tecniche *equivalenti* - sia internamente che esternamente - ed assicurare ai concorrenti e al mercato garanzie di non discriminazione.
- 5 Ciò premesso, nel seguito del presente documento, dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento vigente e delineato il modello di *equivalence* sottostante agli Impegni approvati dall'Autorità, si illustra lo scopo delle presenti linee guida e se ne individuano gli ambiti di intervento (cfr. capitolo 2).
- 6 Nel seguito, vengono quindi declinate la modalità di rappresentazione dei servizi SPM di accesso nell'ambito della contabilità regolatoria (cfr. capitolo 3), le relazioni di scambio tra i vari aggregati contabili, nonché le modalità tecnico-operative per la valorizzazione e rendicontazione del *transfer charge* in modo *equivalente* ai prezzi applicati ai servizi *wholesale* (cfr. capitolo 4). Infine, vengono descritti contenuti e modalità di presentazione dei contratti di servizio (cfr. capitolo 5).

1. INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA SULLA CONTABILITÀ REGOLATORIA

1.1. Le disposizioni normative e regolamentari vigenti in tema di contabilità regolatoria

1.1.1. Le disposizioni normative della Direttiva Quadro e del Codice del Comunicazioni

- 7 In un mercato non perfettamente concorrenziale un'impresa che detiene un significativo potere di mercato potrebbe adottare pratiche anticompetitive a discapito dei concorrenti¹. Il rischio risulta accentuato se l'impresa è in grado di sfruttare le asimmetrie informative dovute alla non perfetta conoscenza da parte del regolatore dei costi effettivi da essa sostenuti.
- 8 Uno strumento che consente al regolatore di superare, almeno in parte, le suddette limitazioni di carattere informativo è costituito dall'accesso ad un sistema contabile che contenga informazioni affidabili e di dettaglio circa la struttura dei costi dell'impresa regolamentata e che consenta, di conseguenza, di verificare se l'impresa abbia adottato comportamenti anticompetitivi. In altri termini, il perseguimento degli obiettivi regolamentari risulta agevolato dalla disponibilità per il regolatore di un efficace sistema contabile.
- 9 Per questo motivo il legislatore europeo ha previsto, all'art. 11 della "direttiva accesso", che le Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) possano imporre obblighi di separazione contabile alle imprese notificate, in base ai quali un'impresa verticalmente integrata deve rendere trasparenti i prezzi all'ingrosso praticati per la vendita di servizi ad altri operatori ed i prezzi per la fornitura dei servizi alle proprie divisioni commerciali (c.d. "prezzi di trasferimento interno"). Ciò consente, tra l'altro, di verificare il rispetto dell'obbligo di non discriminazione relativamente alle condizioni economiche applicate ai vari servizi nonché di prevenire eventuali sussidi incrociati a danno dei concorrenti.
- 10 La suindicata direttiva prevede, inoltre, che le ANR possano specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le ANR possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi e possono, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente

¹ Ad esempio creazione o rafforzamento di barriere all'ingresso, prezzi predatori, prezzi discriminatori, sussidi incrociati tra servizi, *price squeeze*, trasferimento del potere di mercato da un mercato a monte ad un mercato a valle della catena produttiva.

normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali. L'articolo 48 del Codice delle Comunicazioni (il Codice) ha recepito nell'ordinamento nazionale quanto disposto dalla "direttiva accesso" in tema di separazione contabile.

- 11 Sempre in tema di sistemi contabili, l'art. 13 della "direttiva accesso" e l'art. 17 della "direttiva servizio universale" prevedono che le ANR possano imporre agli operatori notificati, *inter alia*, l'obbligo di predisporre un sistema di contabilità dei costi. In particolare l'art. 13 della "direttiva accesso" prevede che, qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basi sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, le ANR possono approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori e possono esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. Le ANR provvedono affinché, qualora sia imposto un obbligo di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una relazione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi.
- 12 La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dalle ANR. Gli articoli 50 e 67 del Codice hanno recepito nell'ordinamento nazionale quanto disposto dalla "direttiva accesso" e dalla "direttiva servizio universale" in tema di contabilità dei costi.
- 13 La Commissione Europea (CE) al fine di fornire indicazioni alle ANR volte a migliorare la trasparenza dei sistemi di contabilità, delle metodologie, dell'elaborazione dei dati e dei processi di *audit* e comunicazione delle informazioni a beneficio di tutte le parti interessate, ha pubblicato la Raccomandazione 2005/698/CE² (la Raccomandazione). Tale Raccomandazione aggiorna la precedente Raccomandazione 98/322/CE per recepire le significative modifiche apportate dal nuovo quadro normativo³.
- 14 La Commissione nella Raccomandazione del 2005 sottolinea che: i) lo scopo dell'obbligo di contabilità dei costi è quello di garantire che gli operatori notificati seguano criteri equi, obiettivi e trasparenti nell'imputare i propri costi ai servizi nelle situazioni in cui sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi o di prezzi orientati ai costi; ii) lo scopo dell'obbligo di separazione contabile è quello di fornire un livello più alto di articolazione delle informazioni rispetto a

² Raccomandazione sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, 2005/698/CE, del 19 settembre 2005.

³ Quali l'ampliamento del campo di applicazione, un approccio differente quanto all'imposizione di obblighi *ex-ante*, l'attuazione del principio di neutralità tecnologica.

quello ricavabile dai rendiconti finanziari obbligatori dell'operatore notificato, di indicare con maggiore precisione possibile la prestazione di settori di attività dell'operatore notificato, come se si trattasse di attività gestite separatamente e, nel caso di imprese verticalmente integrate, di prevenire discriminazioni a favore delle proprie attività ed evitare sovvenzioni incrociate abusive.

- 15 A tal fine la Raccomandazione prevede che gli operatori notificati predispongano un conto profitti e perdite e un rendiconto del capitale impiegato *“per ciascuna delle entità soggette all’obbligo di comunicazione”*, cioè per ciascuno dei mercati rilevanti individuati e per servizi ad essi appartenenti. In altri termini, la Raccomandazione del 2005 prevede che gli obblighi di separazione contabile si applichino ai mercati dei diversi livelli della catena produttiva, ed ai servizi ad essi appartenenti, nei quali l'operatore è notificato.
- 16 Gli oneri di cessione (anche transfer charge o trasferimenti interni) o gli acquisti tra mercati e servizi devono essere contraddistinti chiaramente, in modo da dimostrare la conformità con gli obblighi di non discriminazione.
- 17 Un'ulteriore importante novità introdotta dalla Raccomandazione riguarda la possibilità delle ANR, al fine di garantire la coerenza dei dati, di poter estendere l'obbligo di contabilità separata gravante su uno o più mercati nei quali l'operatore è notificato, anche ai mercati in cui l'operatore non detiene significativo potere di mercato⁴.
- 18 Inoltre, la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 settembre 2010 relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA), in allegato I, prevede che: *“A norma dell’articolo 11 della direttiva 2002/19/CE, le ANR dovrebbero imporre la separazione contabile per far osservare gli obblighi di orientamento ai costi. La contabilità separa per le infrastrutture NGA e/o per gli elementi del servizio per i quali sussiste l’obbligo di accesso dovrebbe essere tenuta in modo che l’ANR possa i) individuare il costo di tutti i beni pertinenti per la determinazione dei prezzi di accesso (compresi deprezzamento e variazioni di valore) e ii) controllare efficacemente se l’operatore SMP concede l’accesso agli altri operatori del mercato alle stesse condizioni e agli stessi prezzi praticati per la propria componente a valle. Tale controllo dovrebbe comprendere l’effettuazione di test di compressione dei margini. Per evitare il doppio conteggio, i costi dovrebbero essere ripartiti sulla base di criteri oggettivi tra i vari prodotti all’ingrosso e al dettaglio che utilizzano i fattori produttivi”*.

⁴ Cfr. considerando 5 e articolo 4 della Raccomandazione.

1.1.2. Le disposizioni regolamentari in tema di contabilità regolatoria

- 19 L'Autorità, nel secondo ciclo delle analisi di mercato, ha provveduto ad imporre agli operatori notificati gli obblighi regolamentari previsti dal Codice delle Comunicazioni, tra cui gli obblighi di separazione contabile e di contabilità dei costi, in linea con le indicazioni della Raccomandazione della Commissione del 2005.
- 20 Per quanto riguarda i mercati dell'accesso, l'Autorità con la delibera n. 314/09/CONS ha individuato Telecom Italia quale operatore che detiene significativo potere di mercato nei seguenti mercati dell'accesso al dettaglio ed all'ingrosso:
- Mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali (mercato n. 1a) e non residenziali (mercato n. 1b);
 - Mercato dell'accesso fisico all'ingrosso alle infrastrutture di rete in postazione fissa (comprendente sia il servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia quello di accesso disaggregato alla sottorete locale, sia quello di accesso condiviso) forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL (Mercato 4);
 - Mercato dei servizi di accesso (virtuale) a banda larga all'ingrosso forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame (xDSL), su fibra ottica e WLL (Mercato 5).
- 21 Successivamente, con la delibera n. 731/09/CONS l'Autorità ha imposto a Telecom Italia obblighi differenziati tra i mercati all'ingrosso e al dettaglio, in linea con quanto previsto dal Codice. Per quanto riguarda i mercati all'ingrosso (Mercati 4 e 5), Telecom Italia è soggetta ai seguenti obblighi: i) obbligo di fornire accesso; ii) obbligo di trasparenza; iii) obbligo di non discriminazione; iv) obbligo di separazione contabile; v) obbligo di controllo dei prezzi e contabilità dei costi. Per quanto riguarda i mercati al dettaglio (mercati 1a ed 1b), Telecom Italia è soggetta ai seguenti obblighi: i) obbligo di contabilità dei costi; ii) obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità delle condizioni di offerta dei servizi di accesso al dettaglio; iii) di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali; iv) obbligo di non accorpare in modo indebito i servizi offerti.
- 22 Inoltre, con la delibera n. 2/10/CONS l'Autorità ha individuato Telecom Italia quale operatore che detiene significativo potere di mercato anche nel mercato dei circuiti affittati (*terminating*) per il rilegamento delle sedi d'utente (Mercato 6) ed ha imposto a Telecom Italia gli stessi obblighi imposti negli altri mercati dell'accesso all'ingrosso, elencati al punto precedente.

- 23 Il perimetro merceologico dei mercati rilevanti individuati dall'Autorità nel secondo ciclo di analisi, in alcuni casi, differisce da quello individuato nel primo ciclo di analisi sulla base della Raccomandazione 2003/311/CE, come riportato nella tabella seguente.

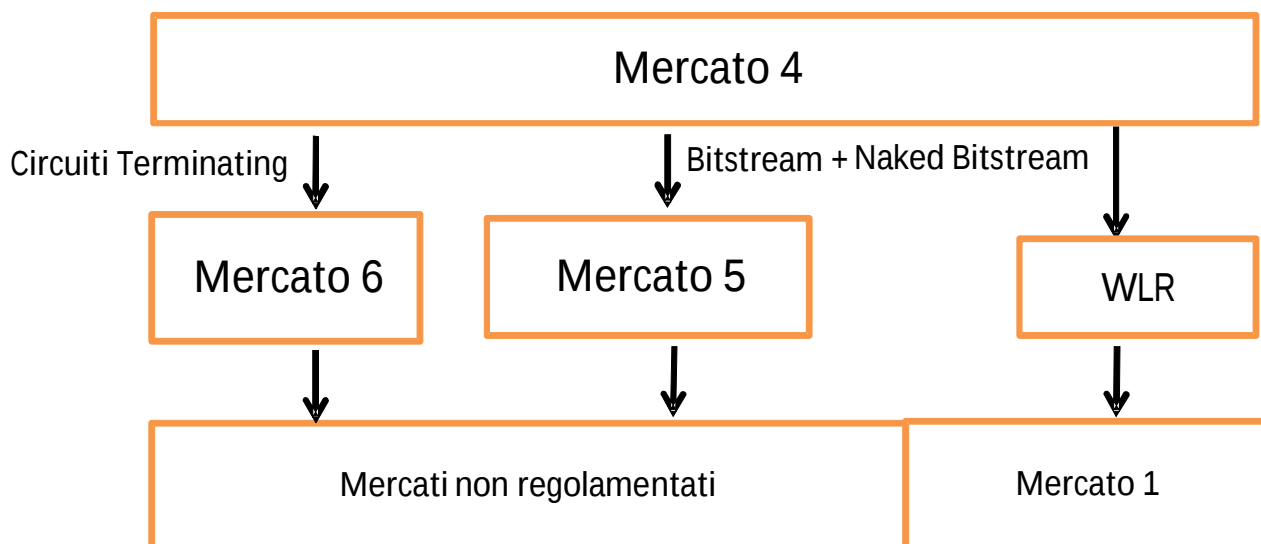
Tabella 1 – Comparazione delle definizioni dei mercati rilevanti dei servizi di accesso tra il primo ed il secondo ciclo di analisi.

Definizioni I ciclo di analisi (Rac. 2003/311/CE)		Definizioni II ciclo di analisi (Rac. 2007/879/CE)	
<i> Mercati </i>	<i> Definizione </i>	<i> Mercati </i>	<i> Definizione </i>
Mercati 1 e 2 di accesso al dettaglio	La domanda, da parte dell'utenza residenziale e non residenziale, e l'offerta di servizi di accesso in postazione fissa alla rete telefonica pubblica per effettuare e/o ricevere chiamate telefoniche e servizi correlati a prescindere dalla tecnologia sottostante.	Mercati 1a e 1b di accesso al dettaglio	La domanda e l'offerta di servizi di accesso alla rete telefonica fissa per effettuare e/o ricevere chiamate e servizi correlati (anche in tecnologia VoIP in decade zero e di tipo <i>managed</i>), attraverso tutte le tecnologie in rame, fibra ottica e <i>wireless</i> fisse (WLL).
Mercato 11 dell'accesso disaggregato all'ingrosso	La domanda e l'offerta dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, dei servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale e di servizi di accesso condiviso.	Mercato 4 dell'accesso all'ingrosso (fisico alle infrastrutture di rete in postazione fissa)	La domanda e l'offerta dei servizi all'ingrosso di accesso fisico alle infrastrutture di rete in posizione fissa (comprendente sia il servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia quello di accesso disaggregato alla sottorete locale, sia quello di accesso condiviso) forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame, su fibra ottica e WLL.
Mercato 12 dell'accesso a banda larga all'ingrosso	La domanda e l'offerta di connettività su tecnologie xDSL, su fibra ottica e su tecnologia satellitare.	Mercato 5 dell'accesso a banda larga all'ingrosso	La domanda e l'offerta dei servizi di accesso (virtuale) a banda larga all'ingrosso forniti mediante l'utilizzo delle tecnologie su rame (xDSL), su fibra ottica e WLL.
Mercato 13 dei segmenti terminali di linee affittate	La domanda e l'offerta di servizi di segmenti terminali di linee affittate (<i>terminating</i>) in tecnologia analogica e digitale per capacità trasmissive fino a 2,5 Gbps.	Mercato 6 dei segmenti terminali di linee affittate	La domanda e l'offerta di servizi di segmenti terminali (<i>terminating</i>) di linee affittate, in tecnologia tradizionale (SDH e PDH) ed Ethernet, per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (Mercato A).

- 24 Dalla tabella si evince che le nuove definizioni dei mercati rilevanti hanno comportato:
- un ampliamento del perimetro del Mercato 4 (mercato 11 della Raccomandazione CE sui mercati rilevanti del 2003), che non è più limitato al solo accesso fisico su rame, ma comprende anche la fibra ottica e il WLL;
 - una riduzione del perimetro del Mercato 5 (mercato 12 della Raccomandazione CE sui mercati rilevanti del 2003), dovuta all'esclusione dei servizi xDSL su tecnologia satellitare;
 - una variazione del perimetro del Mercato 6 (mercato 13 della Raccomandazione CE sui mercati rilevanti del 2003) dovuta, da un lato, all'inclusione dei circuiti *terminating* su tecnologia *Ethernet* e, dall'altro lato, all'esclusione dei circuiti *terminating* per il rilegamento delle BTS.
- 25 Le delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS, nell'imporre l'obbligo di separazione contabile, hanno individuato, ai fini contabili, le relazioni verticali tra i mercati rilevanti dell'accesso appartenenti ai diversi livelli della catena produttiva. Tali relazioni sono illustrate in sintesi nella figura seguente⁵.

⁵ In Allegato 1 sono riportate in dettaglio le relazioni di trasferimento per ciascun mercato e per i servizi corrispondenti.

Figura 1 – Relazioni verticali tra mercati ai fini contabili



- 26 Si osservi, inoltre, che le delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS garantiscono la conformità delle disposizioni regolamentari a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS, relativa all'approvazione degli Impegni di Telecom Italia, oltre a specificare le modalità con le quali questi ultimi integrano e rafforzano gli obblighi regolamentari.
- 27 Per quanto riguarda, in particolare, il Gruppo Impegni 8 relativo all'integrazione della contabilità regolatoria di Telecom Italia ed alla determinazione dei *transfer charge*, la delibera n. 731/09/CONS, all'art. 59 (Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile – Disposizioni comuni), impone a Telecom Italia di predisporre, e sottoporre all'approvazione dell'Autorità, in appositi contratti di servizio, i *transfer charge* corrispondenti ai servizi di accesso all'ingrosso forniti dalla funzione *Open Access*, o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che Telecom Italia predisponga e sottoponga all'approvazione dell'Autorità la contabilità regolatoria separata relativa ad *Open Access* e/o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso.

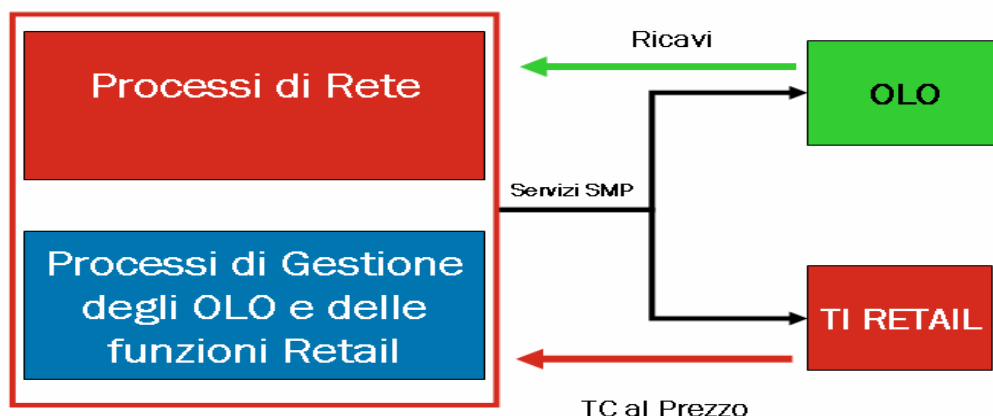
1.2. Il modello di equivalence per la fornitura dei servizi di accesso SPM

- 28 Nell'ambito del quadro regolamentare e normativo vigente in tema di contabilità regolatoria (sintetizzato nel precedente par. 1.1) assume rilievo il modello di *equivalence* predisposto da Telecom Italia nell'ambito degli Impegni ed approvato dall'Autorità con delibera n. 718/08/CONS, volto a garantire e rafforzare le esigenze di non discriminazione, trasparenza e separazione contabile già previste dalla delibera n. 152/02/CONS e s.m.i..
- 29 Per dare separata evidenza contabile a *Open Access* nel documento di contabilità regolatoria, al fine di verificare l'applicazione dell'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di accesso SPM, occorre individuare la struttura organizzativa interessata alla fornitura dei servizi SPM, all'interno della quale la funzione *Open Access* risulta inserita, ed il relativo perimetro funzionale.
- 30 La funzione *Open Access*, nata a seguito di una riorganizzazione interna di Telecom Italia, è deputata alla gestione, pianificazione, sviluppo e razionalizzazione della rete di accesso. Essa rappresenta il centro di fornitura dei servizi di accesso SPM alla divisione *retail* di Telecom Italia, nonché alla divisione *Wholesale* della stessa, che a sua volta costituisce l'interfaccia con gli operatori concorrenti (anche OLO) ai fini della fornitura dei suddetti servizi SPM.
- 31 Per svolgere le attività di produzione, l'unità *Open Access* interagisce principalmente con le seguenti funzioni aziendali:
- *Network*, che garantisce la pianificazione tecnica e architetture delle reti, le attività di sviluppo nonché la realizzazione e manutenzione della piattaforma CORE e dei relativi servizi;
 - *Information Technology*, che si occupa dell'innovazione, dello sviluppo e dell'esercizio dei sistemi informativi.
- 32 Di seguito verranno identificati le funzioni organizzative e i processi che intervengono nella catena di produzione dei servizi di accesso SPM forniti da *Open Access* agli operatori concorrenti e alle altre divisioni di Telecom Italia; verrà, quindi, proposta un'ipotesi di modello contabile.
- 33 La funzione *Open Access* svolge, dunque, l'attività di produzione per la fornitura dei servizi di accesso SPM destinati alle funzioni commerciali di Telecom Italia e agli operatori concorrenti. In particolare, ad *Open Access* è demandata la responsabilità delle seguenti attività: i) lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture di rete fissa di accesso; ii) la gestione dei processi produttivi e la fornitura dei servizi di accesso (*delivery*); iii) l'assistenza tecnica relativa ai predetti servizi, svolta nei confronti degli operatori e dei clienti finali di Telecom Italia (*assurance*).

- 34 Più precisamente, *Open Access* garantisce lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture della rete d'accesso, nonché il presidio integrato dei processi di *delivery* ed *assurance* dei servizi alle funzioni di Telecom Italia ed in particolare:
- (a) riceve dalla funzione *Wholesale* di TI gli ordini di attivazione/cessazione/variazione dei servizi e le richieste di assistenza tecnica per i clienti OLO;
 - (b) riceve dalle funzioni *Retail* di TI gli ordini di attivazione/cessazione/variazione dei servizi per i clienti Telecom Italia;
 - (c) gestisce direttamente i rapporti con la clientela di Telecom Italia per le richieste di assistenza tecnica.
- 35 La funzione *Wholesale* di Telecom Italia, a sua volta, gestisce i rapporti con gli operatori concorrenti in una logica di *one-stop shopping*. Essa funge, cioè, da centro di riferimento per qualsiasi loro esigenza (quale, ad esempio, la richiesta delle offerte, la stipula dei contratti, le attività di *project management*, le richieste di prestazioni di *provisioning* e *assurance*, la fatturazione e l'assistenza commerciale), in relazione all'acquisto all'ingrosso dei servizi di accesso prodotti da *Open Access* e dei servizi di rete prodotti dalla funzione *Network* (quali, ad esempio, la fornitura di circuiti trasmissivi e l'interconnessione alle reti fissa e mobile).
- 36 Con particolare riferimento ai servizi destinati agli operatori concorrenti, la funzione *Wholesale* cura, tra l'altro, le seguenti attività:
- (a) le verifiche di natura formale e contrattuale in relazione agli ordini di fornitura e alle richieste di assistenza;
 - (b) le verifiche di natura commerciale in relazione agli ordini di attivazione, variazione e cessazione delle forniture provenienti dagli operatori.
- 37 Pertanto, TI *Wholesale* svolge attività inerenti alla gestione sia dei servizi di accesso SPM oggetto degli Impegni che di altri servizi intermedi, che a loro volta possono essere regolamentati (ad esempio, i servizi di interconnessione) oppure non/de- regolamentati.
- 38 Stante la struttura organizzativa di TI così delineata, è possibile procedere ad una caratterizzazione dei processi produttivi da cui derivano i servizi SPM oggetto degli Impegni.
- 39 Le delibere n. 731/09/CONS (articoli 59 e 67) e n. 2/10/CONS (articoli 17 e 19), che come visto in precedenza definiscono le condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, consentono di distinguere i processi produttivi e le corrispondenti attività/costi in due tipologie: i "processi di rete" ed i "processi di gestione" (figura 2). Tali processi devono essere entrambi opportunamente documentati nella contabilità regolatoria, al fine di verificare l'effettivo rispetto del principio di non discriminazione.

Figura 2 – I processi produttivi dei servizi di accesso SPM

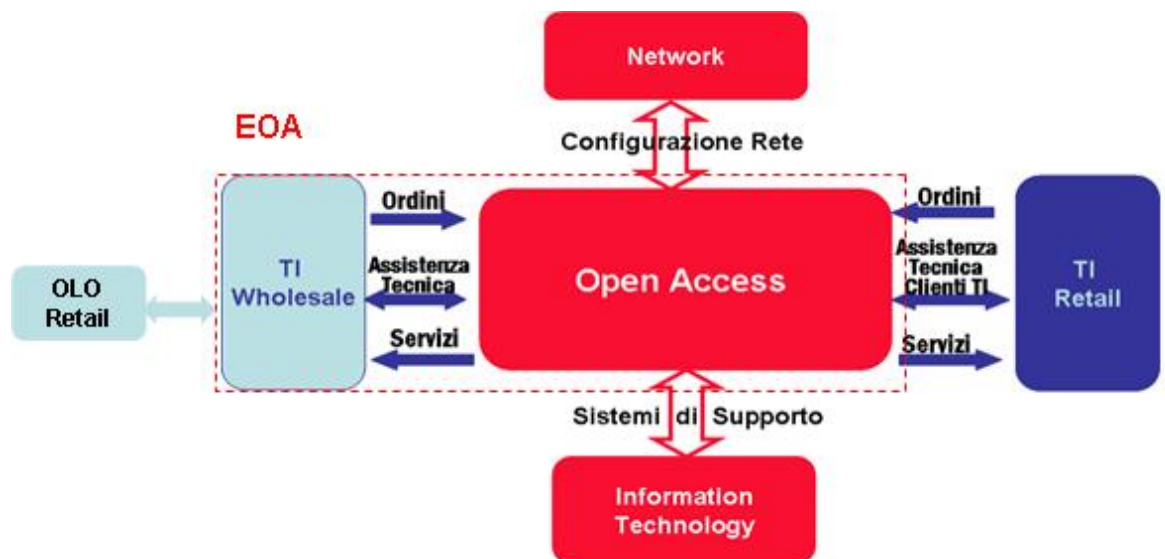
*Produzione e “Commercializzazione”
dei Servizi SPM*



- 40 I processi di rete riguardano, in particolare, le attività di natura strettamente produttiva dei servizi SPM svolte sia per l'interno (funzioni commerciali di TI) sia per l'esterno (OLO) e possono essere così definiti:
- (a) sono innescati dagli ordini di attivazione, cessazione e variazione dei servizi, nonché dalle richieste di assistenza tecnica provenienti da TI *retail* e/o dagli operatori concorrenti;
 - (b) includono gli interventi sulle reti in rame (quali, ad esempio, l'attivazione delle linee in modalità ULL) e in fibra ottica;
 - (c) includono le attività di configurazione, sia manuale che automatica, degli elementi attivi di rete, ovunque ubicati, necessari per la fornitura o la manutenzione dei servizi, interagendo a tal fine con la funzione Network (rientrano in tali attività di configurazione, ad esempio, l'assegnazione del numero telefonico e l'attivazione di una linea in modalità ADSL);
 - (d) sono supportati da risorse informatiche (es. i servizi informatici o di acquisto).
- 41 I processi di gestione riguardano, invece, le attività di natura amministrativo-commerciale svolte per la fornitura interna (verso le funzioni commerciali di TI) ed esterna (verso gli altri operatori) dei servizi SPM. Essi comprendono:
- (a) le attività/risorse necessarie per l'acquisizione degli ordinativi dei servizi di rete SPM, per la diretta commercializzazione dei servizi (es. ULL), ovvero per la loro combinazione (es. accesso *bitstream* come combinazione dei servizi ULL e di accesso al DSLAM);

- (b) la commercializzazione relativa sia alle attività per gli OLO (cui corrispondono i c.d. costi di “gestione operatori”), sia alle attività orientate alle funzioni commerciali interne (cui corrispondono i c.d. costi di “gestione interna”).
- 42 I processi produttivi dei servizi SPM oggetto degli Impegni sono, dunque, svolti congiuntamente dalle funzioni organizzative *Open Access* e *Wholesale*.
- 43 Muovendo dall’analisi dei processi produttivi sopra illustrata e procedendo all’evidenziazione dei fenomeni contabili associati a dette attività è possibile individuare un modello di separazione contabile basato sull’aggregato “*Equivalent Open Access*” (EOA), che ingloba le attività produttive gestite dalla funzione *Open Access* e quelle svolte da TI *Wholesale*, relativamente ai servizi di accesso SPM oggetto degli Impegni (figura 3).

Figura 3 – Modello di *equivalence* per la fornitura dei servizi di accesso SPM



- 44 Tale aggregato ha l’obiettivo di “simulare” sul piano economico e contabile un’entità separata, cui fanno capo i servizi di accesso SPM oggetto degli Impegni, come altresì integrati dalle successive delibere di analisi di mercato, ferma restando la necessità di fornire, all’interno dei prospetti contabili: a) l’evidenza separata dei costi e dei ricavi di *Open Access* e TI *Wholesale*; b) il dettaglio dei costi e dei ricavi generati da ciascun servizio SPM di accesso.
- 45 Il modello contabile suindicato permette di individuare i seguenti “attori”, rilevanti ai fini della corretta applicazione dell’obbligo di non discriminazione:

- (a) **“Equivalent Open Access”**: rappresenta l’entità che cura le attività di realizzazione fisica dei singoli servizi di rete SPM e le relative attività di commercializzazione e gestione di tali servizi verso gli operatori OLO e verso TI Retail. Raccoglie sia i processi di rete che i processi di gestione prima descritti, rappresentando le attività svolte dalla funzione organizzativa *Open Access* e dalla divisione TI *Wholesale* secondo il modello di figura 3;
 - (b) **“TI Retail”**: rappresenta l’entità di TI che cura tutte le attività legate alla commercializzazione al dettaglio dei servizi richiesti dalla clientela finale e formalizza la richiesta di produzione e fornitura interna dei corrispondenti servizi SPM di accesso verso EOA (“ordini”);
 - (c) **Operatore Concorrente**: rappresenta gli operatori concorrenti che richiedono all’entità EOA la produzione e la fornitura (“ordini”) dei servizi *wholesale* SPM a loro necessari per soddisfare le richieste dei propri clienti finali.
- 46 Le divisioni commerciali degli OLO e di Telecom Italia, sulla base delle richieste di servizi di comunicazione al dettaglio provenienti dalla clientela finale, domandano i servizi SPM di accesso all’entità contabile “*Equivalent Open Access*”.

1.2.1. Il perimetro dei servizi di accesso SPM

- 47 Una volta illustrati i processi produttivi e rappresentato il modello contabile di *equivalence* relativo alla fornitura dei servizi SPM, risulta necessario determinare il perimetro applicativo dello stesso, ossia l’elenco dei servizi SPM in esso compresi, attraverso la lettura congiunta delle disposizioni degli Impegni *ex delibera* n. 718/08/CONS e delle disposizioni contenute nelle delibere n. 731/09/CONS e n. 2/10/CONS.
- 48 Nella tabella riportata di seguito vengono elencati i servizi SPM, come definiti ai fini dell’applicazione degli Impegni con la delibera n. 718/08/CONS, indicando con la “X” quelli per i quali è previsto l’obbligo di contabilità dei costi, in adempimento agli esiti delle nuove analisi di mercato.

Tabella 2 – Relazioni tra obblighi regolamentari e Gruppo di Impegni 8.

<i>Mercati/Servizi</i>		<i>Obblighi regolamentari Ex del. 731/09/CONS e 2/10/CONS</i>	
		<i>Separazione Contabile</i>	<i>Contabilità dei costi</i>
Mercato 4 (delibera 731/09/CONS, artt. 8, 11, 59 e 67)	<i>Full ULL</i>	X	X
	ULL dati	X	X
	<i>Virtual ULL</i>	X	X
	Canale numerico	X	X
	<i>Subloop ULL</i>	X	X
	<i>Shared Access</i>	X	X
	Colocazione	X	X
	Prolungamento dell'accesso con portante in fibra	X	X
Mercato 5 (delibera 731/09/CONS, artt. 8, 12, 59 e 67)	<i>Bitstream</i> nodi parent ATM, Ethernet	X	X
	<i>Bitstream</i> nodi distant ATM, Ethernet	— ⁶	— ⁶
	<i>Bitstream</i> nodi IP level	— ⁶	— ⁶
	<i>Bitstream</i> DSLAM ATM, Ethernet ⁷	X	X
	Kit di consegna ATM e Ethernet	X	X
Mercato 6 (delibera n. 2/10/CONS, artt. 17 e 19)	<i>Terminating</i> analogici	X	X
	<i>Terminating</i> digitali 1,2Kbps - 2,5Gbps	X	X
	Multi-punto A/D <19,2 Kbps, rete TI - cliente OLO	— ⁸	— ⁸
	Parziali 64 Kbps - 155 Mbps	— ⁸	— ⁸
	CDA	— ⁸	— ⁸
	CDN 1,2Kbps - 2,5Gbps	— ⁸	— ⁸
	Multi-punto A/D <19,2 Kbps, nodo OLO - cliente OLO	— ⁸	— ⁸
	RPVD < 2 Mbps	— ⁸	— ⁸
	RPVD ad alta capacità	— ⁸	— ⁸
	Circuiti <i>terminating</i> Ethernet	X ⁹	X ⁹
WLR (delibera n. 731/09/CONS, artt. 8, 13, 59 e 67)	Linee Attive (clienti residenziali) distinte per tipologia di accesso ¹⁰	X	X
	Linee Attive (clienti non residenziali) distinte per tipologia di accesso ⁹	X	X
	Linee Non Attive (clienti residenziali) distinte per tipologia di accesso ⁹	X	X
	Linee Non Attive (clienti non residenziali) distinte per tipologia di accesso ⁹	X	X

⁶ L'elenco servizi di cui all'art.12, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS non include i servizi *bitstream* ai Nodi *Distant* e *IP Level* tra quelli per cui sono previsti gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi.

⁷ Solo nelle aree di centrale non aperte all'*unbundling*

⁸ Servizi appartenenti al vecchio quadro regolamentare, richiamati dalla delibera n. 718/08/CONS.

⁹ La delibera n. 2/10/CONS prevede l'obbligo di separazione contabile e contabilità dei costi anche per i servizi *terminating* su tecnologia Ethernet, che non erano stati previsti dalla delibera n. 718/08/CONS.

¹⁰ Utenze POTS e/o ISDN PRA, ISDN BRA.

- 49 Il precedente elenco rappresenta, dunque, la lista esaustiva dei servizi SPM sui quali, in base al criterio ricostruttivo descritto, è da prevedersi l'applicazione degli obblighi di contabilità separata di contabilità dei costi.

1.3. Le finalità regolamentari ed economiche delle linee guida

- 50 L'obiettivo principale del gruppo di impegni n. 8 è assicurare ai concorrenti e al mercato ulteriori garanzie di trasparenza e non discriminazione riguardo alle condizioni economiche applicate internamente ed esternamente nella fornitura dei servizi relativi alla rete di accesso.
- 51 L'attuale separazione per mercati regolati non consente di cogliere, da sola, se non in fase di revisione, la modalità di attribuzione di costi comuni e congiunti ai vari servizi. La nuova separazione contabile, pertanto, ha l'obiettivo di evidenziare i costi diretti o attribuiti ad *Open Access* e i relativi *driver* di allocazione di tali costi prima del ribaltamento sui servizi regolati.
- 52 In tal senso, una migliore visibilità, all'interno della contabilità regolatoria e dei contratti di servizio, dei prezzi dei servizi trasferiti internamente – i *transfer charge* – rappresenta uno strumento aggiuntivo per verificare l'effettiva applicazione di condizioni economiche equivalenti, sia internamente che esternamente. L'equivalenza fra le condizioni economiche implica che vengano applicati gli stessi prezzi a parità di condizioni tecniche.
- 53 Il gruppo di impegni n. 8 prevede altresì l'integrazione del contenuto dei contratti di servizio, previsti dalla delibera n. 152/02/CONS, con le condizioni economiche di cessione interna al fine di garantire una formalizzazione dei prezzi interni valida sul piano giuridico e di processo. Inoltre, i contratti di servizio devono fornire anche indicatori della qualità applicata ai servizi interni, utili ai fini della verifica della replicabilità tecnica.
- 54 Tanto premesso, al fine di sostanziare il principio di non discriminazione, è necessario individuare i parametri economici da assumere quali indicatori di riferimento, affinché sia definita una adeguata integrazione alla reportistica di Contabilità Regolatoria. In particolare, occorre definire regole progettuali e implementative, atte a garantire la piena trasparenza dei trasferimenti inerenti ai servizi di accesso SPM. Tali regole rappresentano l'oggetto delle presenti linee guida.
- 55 In tale ambito, in primo luogo, saranno specificati gli strumenti idonei a dare una rappresentazione autonoma, e con un sufficiente grado di dettaglio, dei servizi scambiati in ciascun mercato, in modo tale da verificare l'applicazione di condizioni equivalenti a tutta la clientela di riferimento.
- 56 In tal senso, la delibera n. 718/08/CONS, al punto 60, "i) Trasparenza delle condizioni economiche dei servizi intermedi, *transfer charge*, contabilità

separata di *Open Access*”, indica che per “*garantire un’effettiva e completa parità di trattamento tra le divisioni interne di Telecom Italia e gli operatori alternativi è necessario che sia fornita una maggiore trasparenza delle condizioni economiche applicate da Open Access alle proprie divisioni commerciali ed agli operatori alternativi, e che quindi Telecom Italia integri i contratti di servizio previsti dalla delibera n. 152/02/CONS con le condizioni economiche praticate alle proprie divisioni interne (cd. oneri di cessione interna)*”.

- 57 In secondo luogo, saranno individuate le informazioni elementari necessarie per lo svolgimento dell’attività regolamentare e di vigilanza e, in particolare, per la valutazione delle condizioni economiche praticate da *Open Access* agli operatori concorrenti (contenute nelle offerte di riferimento) e a Telecom Italia *Retail*, per la verifica delle offerte commerciali al dettaglio presentate da Telecom Italia (oggetto di valutazione per il tramite dei test di prezzo previsti dalla regolamentazione vigente) e per disporre di un set di informazioni utile alle analisi di mercato.
- 58 In altri termini, è necessario un aggiornamento dei formati contabili in ragione dell’evoluzione del mercato e della regolamentazione registrata negli ultimi anni. Più precisamente, occorre che la contabilità regolatoria ed, in particolare, la rendicontazione dei trasferimenti interni fornita nell’ambito dei contratti di servizio siano sufficientemente dettagliate, in modo da riportare ogni elemento utile per svolgere, con accuratezza e tempestività, le attività di regolamentazione e di verifica.
- 59 A tal riguardo, è opportuno prevedere un appropriato livello di disaggregazione dei costi dei servizi e delle loro componenti, nell’ottica di una sistematizzazione delle informazioni contabili rilevate. Attualmente, infatti, parte dei dati utilizzati per la valutazione delle condizioni di offerta non sono presenti esplicitamente in contabilità e sono oggetto di apposite comunicazioni di dettaglio durante l’iter procedimentale. Dalla contabilità regolatoria dovrebbe, inoltre, emergere chiaramente che i costi sottostanti ai servizi contenuti nelle offerte di riferimento sono *equivalenti* alla base dei prezzi dei servizi trasferiti internamente.
- 60 Inoltre, sono da evidenziare, nei nuovi documenti contabili, i costi dei servizi e delle relative componenti di rete al fine di un loro impiego nell’ambito dei test di prezzo applicati alle offerte presentate da Telecom Italia (prima o dopo la commercializzazione)¹¹. In particolare, il test di replicabilità è svolto confrontando le condizioni economiche dell’offerta commerciale di Telecom Italia con i costi che sosterebbe l’operatore concorrente efficiente che volesse lanciare un’analoga offerta. Ai fini dell’applicazione del test di prezzo, l’Autorità utilizza in via prioritaria, l’Offerta di Riferimento in vigore pubblicata

¹¹ Cfr. art. 1, comma 5, lettera b della delibera n. 499/10/CONS.

dall'operatore notificato¹² ed approvata dall'Autorità, nonché la più recente contabilità resa disponibile dall'operatore notificato soggetto all'obbligo di contabilità dei costi. È, pertanto, utile che nel documento contabile sia riportato con il giusto dettaglio ogni elemento di costo relativo ai servizi soggetti all'analisi di replicabilità.

- 61 Infine, i dati relativi a ricavi e volumi desunti dalla contabilità regolatoria possono costituire un utile riferimento per le richieste dati inviate dall'Autorità ai fini delle analisi di mercato. In altri termini, gli Uffici dell'Autorità nel predisporre i questionari per le analisi di mercato, possono utilizzare come punto di partenza i dati contabili sui ricavi ed i costi totali relativi a ciascun servizio/mercato e, quindi, richiedere a Telecom Italia ogni altra informazione di dettaglio ritenuta necessaria per la definizione dei mercati rilevanti e la valutazione del significativo potere di mercato.

1.4. Gli ambiti di intervento: separazione contabile e contabilità dei costi

- 62 Per il perseguimento delle suindicate finalità regolamentari ed economiche, il gruppo di impegni n. 8 prevede:
- la predisposizione, da parte di Telecom Italia, di un sistema contabile separato che consenta di evidenziare e consuntivare separatamente i ricavi realizzati per la fornitura interna e per la fornitura esterna dei servizi SPM di accesso all'ingrosso. Per ciascun Mercato si prevedono, dunque, aggregati contabili separati, in grado di evidenziare le relazioni verticali tra i rispettivi servizi;
 - la predisposizione di conti economici, relativi a ciascun servizio, che riportino:
 - per i servizi venduti agli operatori alternativi, i ricavi conseguiti dalla vendita esterna del servizio;
 - per i servizi forniti internamente i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi;
 - i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio.
 - l'evidenza contabile separata di *Open Access*, “o di qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi SPM di accesso all'ingrosso”;
 - la stipula di contratti di servizio tra “*Open Access*” e le direzioni commerciali, che riportino il dettaglio delle condizioni tecnico-

¹² Soggetto all'obbligo di trasparenza ai sensi dell'art. 46 del Codice.

economiche di trasferimento interno (*transfer charge*), utilizzate come base di riferimento per la formulazione delle offerte *retail*.

- 63 Qualora vengano opportunamente utilizzati, tali strumenti, infatti, sono sufficienti ad evidenziare tutti gli elementi informativi che consentano di effettuare un confronto diretto fra le condizioni economiche applicate internamente ed esternamente.
- 64 Si rimanda ai capitoli successivi per la trattazione puntuale in materia di rappresentazione contabile dei servizi SPM di accesso (cap. 3), definizione dei *transfer charge* al prezzo (cap. 4) e dei contratti di servizio (cap. 5).

1.5. Ambito di applicazione ed estensione

- 65 Quanto illustrato ai paragrafi precedenti si riferisce agli aspetti contabili relativi ai servizi SMP forniti dalla funzione *Open Access*.
- 66 Tuttavia, si osserva che Telecom Italia è soggetta agli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi anche in altri mercati in cui detiene SMP, diversi dall'accesso, che non rientrano nel perimetro di *Open Access*, quali i mercati dell'interconnessione (servizi di raccolta, di inoltro e transito distrettuale e di terminazione).
- 67 Un sistema di contabilità regolatoria, che sia completo, coerente e riconciliabile con il bilancio d'esercizio, deve includere i dati relativi a tutti i mercati regolamentati seguendo i medesimi criteri.
- 68 In questo senso si ritiene opportuno evidenziare già in questa sede la possibilità di estendere i criteri individuati per la contabilità dei servizi rientranti in *Open Access* (ad esempio i criteri di valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, il dettaglio dei contratti di servizio, etc.) anche ai mercati/servizi che non vi rientrano e a quelli relativi a nuovi eventuali mercati.
- 69 In particolare, per quanto riguarda i mercati dell'interconnessione, con le delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS l'Autorità ha individuato Telecom Italia quale operatore che detiene un significativo potere di mercato nei seguenti mercati rilevanti: i) mercato dei servizi di raccolta delle chiamate telefoniche su rete fissa; ii) mercato dei servizi di terminazione delle chiamate telefoniche su singola rete fissa; iii) mercato dei servizi di inoltro e transito distrettuale. In questi mercati l'Autorità ha, quindi, imposto a Telecom Italia gli obblighi regolamentari di: i) accesso ed uso di determinate risorse di rete; ii) trasparenza; iii) non discriminazione; iv) separazione contabile; v) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

- 70 Con riferimento alle condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile, l'Autorità ha adottato i medesimi criteri che improntano le regole contabili adottate per i mercati dell'accesso, con le delibere nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS. In tal senso, anche per i servizi di raccolta, terminazione ed inoltro/transito distrettuale, l'Autorità ha disposto che Telecom Italia, ai fini della corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, presenti all'Autorità un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura dei suddetti servizi di interconnessione agli altri operatori presenti nell'Offerta di Riferimento, e gli *equivalenti* prezzi dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna¹³.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di estendere la metodologia declinata nelle presenti linee guida relative alla contabilità regolatoria per i servizi SMP di accesso rientranti nel perimetro di *Open Access* anche ai mercati/servizi che non vi rientrano e a quelli relativi a nuovi eventuali mercati?

¹³ Cfr. artt. 10, 12, 16, 17,19 e 20 della delibera n. 180/10/CONS e artt. 8,10,15,16,18 e 19 della delibera n. 179/10/CONS.

2. LA RAPPRESENTAZIONE DEI SERVIZI SPM DI ACCESSO IN CONTABILITÀ REGOLATORIA

2.1 *Articolazione della separazione contabile ai sensi della normativa vigente*

- 71 Le delibere di analisi dei mercati (nn. 731/09/CONS e 2/10/CONS) definiscono gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi per i mercati di accesso *wholesale*, individuati dalla Raccomandazione del 17 dicembre 2007, per il WLR e per ciascun servizio ad essi appartenente, stabilendo scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto di Capitale) che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti agli altri operatori ed i prezzi di fornitura interna.
- 72 In particolare, con riferimento al Mercato 4, agli articoli 8 e 11 della delibera n. 731/09/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso disaggregato e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi:
- i. servizio di *full unbundling e unbundling* dati;
 - ii. servizio di *virtual unbundling*;
 - iii. servizio di *sub-loop unbundling*;
 - iv. servizio di *shared access*;
 - v. servizi accessori (co-locazione, prolungamento dell'accesso con portante in fibra ed il canale numerico).
- 73 Per il Mercato 5, agli articoli 8 e 12 della delibera n. 731/09/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso e relativi servizi accessori e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi:
- i. servizio di accesso al nodo DSLAM su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP) e su tutte le tipologie di accesso;
 - ii. servizio di accesso al nodo *Parent* su tutte le tecnologie di trasporto (ATM ed GBE/IP), su tutte le tipologie di accesso (asimmetrico su linea condivisa e linea dedicata, simmetrico in HDSL, in SHDSL, simmetrico a 34 e 155 Mbit/s), su tutte le classi di servizio (incluso il *multicast* IP);
 - iii. servizi accessori (*kit* di consegna ATM ed GBE/IP).

- 74 Per il Mercato 6, agli articoli 10 e 12 della delibera n. 2/10/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, e relativi servizi accessori.
- 75 Per il WLR, agli articoli 8 e 13 della delibera n. 731/09/CONS, si prevede la predisposizione di un Conto Economico e di un Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi WLR, prestazioni associate e servizi accessori, e di Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato distinti per ciascuno dei seguenti servizi:
- i. servizi WLR venduti a clienti residenziali (distinti per tipologia di accesso);
 - ii. servizi WLR venduti a clienti non residenziali (distinti per tipologia di accesso).
- 76 Nell'ambito della contabilità dei costi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, il dettaglio dei costi delle componenti/attività sostenuti per la produzione dei servizi forniti da TI è descritto agli articoli 61, 63, 66, 67 della delibera n. 731/09/CONS e all'articolo 19, della delibera n. 2/10/CONS.
- 77 In Allegato 1 sono illustrate per ciascun mercato e per i servizi corrispondenti le relazioni di trasferimento interno, come previsto dalle suindicate delibere di analisi dei mercati.

2.2 L'evidenza contabile separata dei costi di "Equivalent Open Access"

- 78 Le disposizioni contenute nel gruppo di Impegni n. 8 impongono, come visto in precedenza, a Telecom Italia di predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Autorità all'interno della contabilità regolatoria *"evidenza contabile separata relativa ad Open Access"*.
- 79 Tale previsione, tuttavia, non riguarda in senso stretto l'unità *Open Access*, presente all'interno della struttura organizzativa di Telecom Italia, come chiarito dalle successive delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati. In particolare l'art. 59 della delibera n. 731/09/CONS e l'art. 17 della delibera n. 2/10/CONS, con riferimento alle condizioni attuative dell'obbligo di separazione contabile, prevedono che *"Telecom Italia predispone e sottopone all'approvazione dell'Autorità la contabilità regolatoria separata relativa ad Open Access e/o a qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso"*, precisando che tale disposizione garantisce la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS relativa, tra l'altro, al Gruppo di Impegni n. 8.

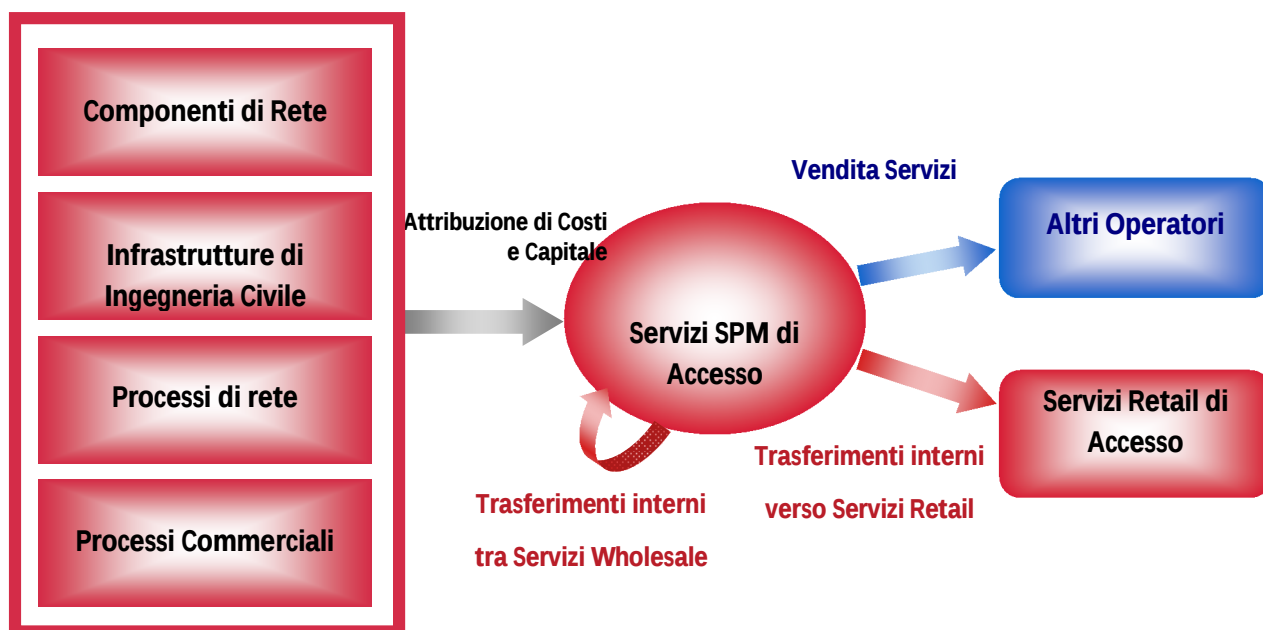
- 80 Pertanto, detto obbligo di separazione fa riferimento ad una o più funzioni organizzative, che svolgono le attività di fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, includendo oltre all'unità *Open Access*, "*qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso*". Tale interpretazione consente di acquisire una evidenza della separazione contabile, che si riferisce a costi e ricavi dei servizi scambiati esternamente ed internamente, prescindendo dall'organizzazione interna di Telecom Italia, passibile di eventuali modifiche dettate da esigenze interne, pur sempre in ottemperanza alla normativa vigente.
- 81 Tanto premesso, in accordo con quanto esplicitato nella precedente sezione 2.2, è possibile individuare una rappresentazione contabile delle funzioni, cui fanno capo le attività di fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso SMP, che sono state accorpate all'interno dell'entità fittizia chiamata *Equivalent Open Access*, allo stato ricavata dall'unione "simulata" delle attività svolte dalle unità *Open Access* e delle attività espletate da *TI Wholesale*.
- 82 Inoltre, le attività inerenti alla fornitura dei servizi di accesso compresi nel perimetro applicativo degli Impegni, secondo la classificazione riportata nella sezione 2.2, potrebbero interessare i "processi di rete" e/o i "processi di gestione". Per una rappresentazione completa a livello contabile delle attività di fornitura dei servizi, tuttavia, è necessario aggiungere alla rendicontazione dei processi (c.d. "Processi di rete" e "Processi di gestione") anche la rappresentazione delle risorse impiantistiche, vale a dire degli apparati e dei mezzi trasmissivi necessari per la produzione dei servizi (c.d. "Componenti di rete") e delle infrastrutture civili di posa (c.d. "Infrastrutture di Ingegneria Civile").
- 83 A garanzia di trasparenza e non discriminazione, al fine di rendere evidente la ripartizione delle risorse inerenti alla fornitura dei servizi di accesso fra i vari servizi, e di fornire una visione d'insieme della struttura sottostante alla fornitura dei servizi di accesso, oltre alla rappresentazione dei conti economici e dei rendiconti di capitale per ogni mercato (sezione 3.1), l'Autorità ritiene opportuno introdurre un *report* "trasversale" che dia evidenza dei costi e del capitale impiegato per il totale dei servizi relativi ai mercati dell'accesso (c.d. "Vista unitaria dell'accesso").
- 84 Questa "vista unitaria" conterrà il totale dei costi e del capitale impiegato per la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso e la loro suddivisione fra le risorse di rete e le attività di competenza di *Equivalent Open Access*. Nello specifico i costi e il capitale impiegato vengono suddivisi in quattro aggregati contabili prima di essere allocati sui servizi SPM di Accesso, come mostrato in figura 4:
- **componenti di rete:** risorse impiegate per la realizzazione della catena impiantistica dei servizi SPM di accesso (accesso Fonia, accesso al

bitstream, accesso al *Terminating*, Colocazione, fibra ottica spenta) per la fornitura sia agli altri operatori che all'interno (funzioni *retail* di TI);

- **infrastrutture di Ingegneria Civile:** infrastrutture civili utilizzate per la posa dei cavi in fibra di Telecom e degli altri operatori;
- **processi di rete:** attività di fornitura tecnica dei servizi SPM di accesso (*assurance*, *provisioning*,...) espletate a seguito di richieste di attivazione, cessazione, variazione di configurazioni dei servizi, interventi di assistenza tecnica sulle reti (in rame o in fibra ottica) e sugli apparati di accesso, avanzate sia dagli altri operatori che dalle funzioni *retail* di TI;
- **processi di gestione:** includono le attività di commercializzazione e gestione di tutti i servizi *wholesale* regolati e non regolati richiesti dagli altri operatori (c.d. costi di "gestione operatori") nonché i costi relativi ai sistemi informativi ed al personale incaricato della gestione degli ordinativi per i servizi regolati e non regolati richiesti dalle divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di "gestione interna").

Sono esclusi da tali costi tutti quelli relativi alla commercializzazione al dettaglio dei servizi di Telecom Italia verso la propria clientela *retail* (in particolare Marketing, Pubblicità, Vendita, Fatturazione e Gestione crediti).

Figura 4 – Attribuzione delle risorse di *Equivalent Open Access* ai servizi SPM



85 Di seguito si riporta la tabella con la lista degli elementi che dovranno essere forniti nel *report* in questione (tabella 3):

Tabella 3 – Form relativo alla “vista dell’accesso”.

valori in euro	A					B	C=A+B
COMPONENTI E PROCESSI DI RETE DI ACCESSO	Costi Operativi	di cui Ammortamenti	di cui Personale	di cui Costi Esterni	Capitale Impiegato Netto	Costo del Capitale	Costo Totale Componente o Processo
COMPONENTI DI RETE							
Impianti d'abbonato							
Attacco d'utente POTS							
Attacco d'utente ISDN BRA							
Attacco d'utente ISDN PRA							
Apparati di accesso banda larga							
Apparati trasmissivi							
Apparati rete di distribuzione							
Portanti rete di distribuzione primaria							
Portanti rete di distribuzione secondaria							
Alimentazione e Condizionamento							
Spazi							
Altri Impianti							
Fibra Ottica spenta in rete primaria							
Fibra Ottica spenta in rete secondaria							
Contributo di realizzazione e accesso per Punto di Terminazione in Building							
Contributo di realizzazione e accesso per Punto di Terminazione Ottica Stradale							
Infrastrutture di Ingegneria Civile							
Infrastruttura di rete primaria - tubo da 125mm							
Infrastruttura di rete secondaria - tubo da 63mm							
Infrastruttura di rete secondaria - tubo da 63mm							
PROCESSI DI RETE							
Provisioning Linee Attive							
Provisioning Linee Non Attive							
Assurance manutenzione preventiva							
Assurance manutenzione correttiva							
"di cui" interventi c/o sede cliente							
"di cui" specifica ULL							
Altri Processi							
PROCESSI DI GESTIONE ALTRI OPERATORI							
Gestione Commerciale							
Vendita							
Fatturazione							
Altri Processi di gestione							
PROCESSI DI GESTIONE CLIENTE INTERNO							
TOTALE ACCESSO							

86 Per ogni elemento della tabella, si riporta il dettaglio delle voci considerate:

- **Componenti Di Rete**
 - o Impianti d'abbonato - comprendente tutti gli impianti di abbonato ed i relativi raccordi;
 - o Attacco d'utente POTS - cartoline d'utente per l'attestazione di utenza residenziale e non residenziale POTS e dell'utenza WLR POTS;
 - o Attacco d'utente ISDN BRA - cartoline d'utente per l'attestazione di utenza residenziale e non residenziale ISDN BRA e dell'utenza WLR ISDN BRA;

- o Attacco d'utente ISDN PRA - cartoline d'utente per l'attestazione di utenza residenziale e non residenziale ISDN PRA e dell'utenza WLR ISDN PRA;
- o Apparatì di accesso larga banda – DSLAM (ATM o IP) per accessi asimmetrici, modem SHDSL in centrale e RAF per accessi simmetrici SHDSL, apparati ADM per accessi SDH; vengono considerati tutti gli apparati sia per l'accesso *retail* alla rete dati che per l'accesso al servizio *Bitstream* sottoscritto dagli OLO;
- o Apparatì trasmissivi - DCE, MUX-F, Modem HDSL per l'accesso ai segmenti terminali di linee affittate sia *retail* che *wholesale*;
- o Apparatì rete di distribuzione – apparati trasmissivi della rete (elementi di rete di distribuzione primaria e secondaria, armadi) per la fornitura di tutte le coppie per accesso in rame;
- o Portanti rete di distribuzione primaria – portanti per la realizzazione del collegamento dell'armadio di distribuzione alla centrale di accesso (fonia, dati o trasmissivo) della rete fissa di TI;
- o Portanti rete di distribuzione secondaria – portanti per la realizzazione del collegamento dal distributore a cui è attestato il cliente all'armadio di distribuzione della rete fissa di TI;
- o Alimentazione e Condizionamento – apparati per l'alimentazione ed il condizionamento degli impianti della rete di accesso (fonia, dati o trasmissivo) ;
- o Spazi – spazi industriali degli impianti della rete di accesso (fonia, dati o trasmissivo) ;
- o Altri Impianti – altri impianti di accesso non catalogati nelle precedenti voci;
- o Fibra Ottica spenta in rete primaria;
- o Fibra Ottica spenta in rete secondaria;
- o Contributo di realizzazione e accesso per Punto di Terminazione in Building;
- o Contributo di realizzazione e accesso per Punto di Terminazione Ottica Stradale.
- **Infrastrutture di Ingegneria Civile**
 - o Infrastrutture civili rete primaria - tubo da 125mm;
 - o Infrastruttura di rete primaria - tubo da 63mm;
 - o Infrastruttura di rete secondaria - tubo da 63mm.
- **Processi Di Rete**

- o *Provisioning* linee attive – attività di equipaggiamento, adeguamento e di assistenza tecnica sugli apparati di accesso, svolte nella fornitura dei servizi SPM di accesso su linee attive sia per gli altri Operatori che per le funzioni *Retail* di TI;
- o *Provisioning* linee non attive – attività di equipaggiamento, adeguamento e di assistenza tecnica sugli apparati di accesso, svolte nella fornitura dei servizi SPM di accesso su linee non attive sia per gli altri Operatori che per le funzioni *Retail* di TI;
- o *Assurance* manutenzione preventiva – attività di manutenzione preventiva sugli elementi della rete di accesso utilizzati nella fornitura dei servizi SPM di accesso sia agli altri Operatori che alle funzioni *Retail* di TI;
- o *Assurance* manutenzione correttiva - attività di manutenzione correttiva sugli apparati di rete di accesso utilizzati nella fornitura dei servizi SPM di accesso sia agli altri Operatori che alle funzioni *Retail* di TI, di cui:
 - “interventi presso la sede del cliente” – attività di manutenzione svolta presso le sedi dei clienti (esclusa l’attivazione di nuovi collegamenti) sia per gli altri Operatori che per le funzioni *retail* di TI.
 - ”specifica ULL” - attività di riparazione guasti effettuate sui doppi in *unbundling* in corrispondenza della loro attestazione in centrale e dei relativi raccordi dedicati;
- o Altri Processi – attività di controllo e supporto operativo svolto non da tecnici relative ai processi di *provisioning* ed *assurance*.
- **Processi Di Gestione Altri Operatori**
 - o Gestione Commerciale - l’attività raccoglie tutti i costi ricorrenti e non, relativi agli OLO e connessi al ciclo attivo
 - o Vendita - l’attività raccoglie i costi del personale della Funzione *Wholesale* nazionale
 - o Fatturazione - l’attività raccoglie i costi del personale della Funzione *Wholesale* nazionale Charging and Operation ed i relativi costi informatici
 - o Altri processi di gestione (Sviluppo, gestione ordinativi, etc.)
- **Processi Di Gestione Cliente Interno**
 - o Comprende i costi e il capitale impiegato per la gestione degli ordinativi provenienti dalle divisioni interne di Telecom Italia.

- 87 In contabilità regolatoria le risorse necessarie per la fornitura dei servizi alla clientela interna ed esterna sono attribuite ai vari mercati, di cui si fornisce evidenza contabile separata¹⁴, attraverso opportuni *driver* che nel processo contabile attuale sono rivelati solo in fase di verifica dal revisore.
- 88 Nell'ottica di garantire la trasparenza nell'attribuzione dei costi e del capitale ai vari servizi regolati e non regolati, Telecom Italia fornirà altresì due *report* distinti – uno per il costo e uno relativo al capitale – che riporteranno in dettaglio le quote di ciascun elemento della lista che sono attribuite ai vari aggregati per mercati (tabella 4).
- 89 Inoltre, per ciascun mercato Telecom Italia fornirà anche una descrizione dei *driver* di allocazione di tali costi all'interno del documento metodologico relativo alla separazione contabile.

¹⁴ La separazione contabile prevede per ogni aggregato individuato l'esposizione di specifici conti economici e rendiconti di capitale.

Tabella 4 – Form relativo alla “vista dell’accesso” e ripartizione delle risorse fra i vari mercati e servizi.

COMPONENTI E PROCESSI DI RETE DI ACCESSO	Mercato 4	Mercato 5	Mercato 6	WLR	Altri servizi non regolati
COMPONENTI DI RETE					
Impianti d'abbonato					
Attacco d'utente POTS					
Attacco d'utente ISDN BRA					
Attacco d'utente ISDN PRA					
Apparati di accesso banda larga					
Apparati trasmissivi					
Apparati rete di distribuzione					
Portanti rete di distribuzione primaria					
Portanti rete di distribuzione secondaria					
Alimentazione e Condizionamento					
Spazi					
Altri Impianti					
Fibra Ottica spenta in rete primaria					
Fibra Ottica spenta in rete secondaria					
Contributo di realizzazione e accesso per Punto di					
Contributo di realizzazione e accesso per Punto di					
Infrastrutture di Ingegneria Civile					
Infrastrutture civili rete primaria - tubo da 125mm					
Infrastruttura di rete primaria - tubo da 63mm					
Infrastruttura di rete secondaria - tubo da 63mm					
PROCESSI DI RETE					
Provisioning Linee Attive					
Provisioning Linee Non Attive					
Assurance manutenzione preventiva					
Assurance manutenzione correttiva					
"di cui" interventi c/o sede cliente					
"di cui" specifica ULL					
Altri Processi					
PROCESSI DI GESTIONE ALTRI OPERATORI					
Gestione Commerciale					
Vendita					
Fatturazione					
Altri Processi di gestione					
PROCESSI DI GESTIONE CLIENTE INTERNO					
TOTALE ACCESSO					

90 A titolo di esempio, nella colonna relativa al mercato 5 dell’accesso a larga banda all’ingrosso saranno riportate, per ogni voce valorizzata, le quote di costo

(o di capitale) direttamente attribuite necessarie alla realizzazione dell'intera catena impiantistica e di processo dei servizi del mercato in esame, così come rilevati nel relativo conto economico.

- 91 Nel seguito, definite sul piano contabile l'entità *Equivalent Open Access* e le risorse necessarie per la produzione dei servizi, si descrive la struttura della contabilità regolatoria separata relativa agli stessi.

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di inserire in contabilità regolatoria i *report* di dettaglio relativi alla "vista dell'accesso" secondo le modalità suindicate?

2.3 La rappresentazione contabile dei servizi di accesso SPM

2.3.1. Obbligo di separazione contabile

- 92 Nell'ambito della separazione contabile, per verificare la parità di trattamento interno-esterno, occorre stabilire i criteri per la rappresentazione di dettaglio dei costi dei servizi, ivi inclusi i trasferimenti interni. Questi sono valorizzati utilizzando i prezzi unitari estratti dai contratti di servizio¹⁵ ed i corrispondenti volumi consuntivati nell'anno di riferimento.
- 93 I *transfer charge* vengono inseriti all'interno dei conti economici o come costi o come ricavi, a seconda che derivino dalla cessione agli altri mercati o dall'acquisizione di un servizio.
- 94 Nello specifico, ogni conto economico riporta:
- i ricavi ottenuti per i servizi forniti esternamente ed internamente (questi ultimi valorizzati come *transfer charge* al prezzo, suddivisi in base al mercato di provenienza dei ricavi, come precisato nelle delibere del secondo ciclo di analisi dei mercati con riferimento all'obbligo di separazione contabile);
 - i costi propri;
 - i costi sostenuti per i servizi regolati acquisiti internamente (valorizzati come *transfer charge* al prezzo);
 - il margine figurativo netto ottenuto dalla differenza tra i ricavi e la somma dei costi propri e del *transfer charge* al prezzo.

¹⁵ Il dettaglio circa la valorizzazione del *transfer charge* sarà fornita nel capitolo 4.

D3. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di rappresentare i conti economici secondo le modalità suindicate?

- 95 L'obbligo di trasferimento interno dei prodotti/servizi al prezzo imposto dalla normativa vigente non ha impatto sulle scritture patrimoniali della contabilità regolatoria. L'introduzione di un capitale circolante figurativo all'interno del rendiconto del capitale impiegato potrebbe non essere pertinente con il caso di specie in quanto Telecom Italia, in ragione dell'integrazione verticale, non ha la necessità di applicare al suo interno dei sistemi di fatturazione e di gestione del credito che sono invece tipici degli scambi con l'esterno.
- 96 Inoltre, si evidenzia che il margine figurativo netto derivante dalla rendicontazione dei trasferimenti interni al prezzo non altera il margine economico complessivo della contabilità regolatoria. Per contro, l'introduzione di un capitale circolante figurativo nelle scritture patrimoniali potrebbe produrre effetti distorsivi sul costo unitario pieno (costi operativi + costo del capitale¹⁶) dei singoli prodotti/servizi.
- 97 Occorre in sostanza valutare se la completa attuazione del principio di *equivalence* comporti l'applicazione di condizioni di offerta del prodotto/servizio *equivalenti* a quelle praticate agli operatori alternativi, non solo con riferimento al prezzo, ma anche alle ipotetiche condizioni di pagamento (vale a dire tempi di regolazione dei pagamenti, disposizioni inerenti ad eventuali perdite sui crediti, ecc.).
- 98 Ad esempio, se si ritiene che tali componenti delle condizioni di offerta siano inscindibili l'una dall'altra, dovrebbero entrambe produrre effetti sul piano contabile: la prima sulla rendicontazione economica, la seconda sulla rendicontazione patrimoniale.
- 99 L'introduzione, quindi, di un *transfer charge* al prezzo nei rendiconti economici al fine di dimostrare la parità di trattamento economico all'interno e all'esterno, dovrebbe implicare in tal caso l'introduzione di un capitale circolante figurativo nei rendiconti patrimoniali, al fine di tenere traccia degli ipotetici crediti commerciali generati a favore dei servizi cedenti e dei debiti commerciali a carico dei servizi riceventi.
- 100 A *tal proposito*, l'Autorità osserva che il capitale circolante figurativo non è strettamente connesso all'introduzione del *transfer charge* al prezzo, in quanto già in passato il *transfer charge* al costo simulava un trasferimento interno fra

¹⁶ Il costo del capitale è ottenuto moltiplicando il tasso di rendimento del capitale impiegato per il capitale impiegato (capitale fisso + circolante netto).

mercati, senza che ciò avesse comportato modifiche a livello finanziario introducendo partite contabili fittizie.

- 101 Infine, la mancata introduzione del capitale circolante figurativo non costituisce una discriminazione nei confronti dell'operatore dominante in quanto esso stesso già usufruisce dei benefici dell'integrazione verticale che non prevedono la trasposizione all'interno i vincoli nelle condizioni di pagamento tipici delle transazioni con l'esterno.

D4. Si richiede di fornire le proprie eventuali osservazioni in merito all'opportunità o meno di introdurre un capitale circolante figurativo nei conti patrimoniali.

2.3.2. Obbligo di contabilità dei costi

- 102 Nell'ambito della contabilità dei costi, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, nei prospetti di dettaglio¹⁷, oltre alle informazioni sui costi unitari, dovrà altresì essere riportato, per ciascun costo trasferito internamente, il relativo *adjustment* per la valorizzazione al prezzo (Ca), pari alla differenza fra il prezzo unitario (P) riportato nei contratti di servizio e il relativo costo unitario (C).
- 103 Con riferimento al servizio WLR dovranno essere riportati altresì i costi delle componenti/attività distinti per tipologia di accesso (utenze POTS, ISDN BRA e ISDN PRA).
- 104 Inoltre, dovranno essere disposti ulteriori prospetti di dettaglio relativi alla valorizzazione del *transfer charge* complessivo – riportato nei conti economici – a partire dai valori unitari dei prezzi di trasferimento derivati dai contratti di servizio e le relative quantità determinate sulla base delle consistenze installate e dei volumi dei servizi venduti nell'esercizio, come descritto nel successivo capitolo 4.
- 105 In tali prospetti di dettaglio devono essere inseriti, inoltre, i dati utili alle analisi di mercato, ai test di prezzo ed all'approvazione delle offerte di riferimento (volumi di banda PCR, sia venduta agli OLO che a Telecom).

¹⁷ Articoli 61, 63, 66 e 67 della delibera n. 731/09/CONS e art. 19 della delibera n. 2/10/CONS

2.3.3. Estensione alle reti NGAN

- 106 Relativamente alle infrastrutture di rete in fibra, l'Autorità ha già evidenziato nella delibera n. 731/09/CONS (cfr. considerato 61) che il rispetto del *principle of equivalence* anche per l'accesso alle infrastrutture necessarie allo sviluppo di reti NGA sia indispensabile per garantire l'efficacia degli obblighi di accesso imposti su tali infrastrutture.
- 107 In conformità all'art. 56, comma 5 della delibera n. 731/09/CONS (condizioni attuative dell'obbligo di separazione contabile per i mercati dell'accesso all'ingrosso), i conti economici di ciascuno servizio di accesso disaggregato devono includere fra i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi gli ammortamenti degli *asset* della rete in rame, tra cui quelli relativi alle opere civili di posa dei cavi.
- 108 In appositi prospetti di dettaglio dovrà essere data evidenza separata dei costi relativi alle opere civili (infrastrutture di posa) e, laddove presente nella rete di accesso, dei costi relativi alla fibra nei diversi segmenti di rete. Per ciascuno di essi devono essere evidenziati separatamente i costi relativi alla fornitura ed alla manutenzione dei sistemi, nonché i costi di gestione.
- 109 Il dettaglio degli elementi da rendicontare relativamente alle infrastrutture di posa e alla fibra sarà definito a seguito della ricezione della contabilità sperimentale per l'anno 2010, anche tenuto conto di eventuali indicazioni derivanti dai procedimenti collegati con la Delibera n. 498/10/CONS.

3. I TRANSFER CHARGE AL PREZZO

3.1 Riferimenti tecnico-operativi per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo

3.1.1 Relazioni di trasferimento tra servizi SPM all'ingrosso e servizi al dettaglio

- 110 L'obbligo di separazione contabile imposto a Telecom Italia nel secondo ciclo di analisi dei mercati definisce le relazioni di trasferimento interno tra servizi wholesale appartenenti a mercati differenti¹⁸ e tra servizi wholesale e servizi retail¹⁹ e di conseguenza i servizi trasferiti (cfr. Allegato 1).
- 111 Per definire la corretta modalità di valorizzazione dei prezzi dei trasferimenti interni, risulta necessario in primis individuare una lista di servizi e prestazioni impiegate internamente da TI per la produzione dei servizi SPM wholesale (c.d. "servizi intermedi") nonché per la fornitura dei servizi finali retail. Tale lista dei servizi trasferiti internamente è determinata sulla base di un principio di equivalenza con quelli contenuti nelle Offerte di Riferimento destinate agli OLO, escludendo i servizi e le prestazioni che non risultano applicabili all'operatore dominante in ragione delle oggettive differenze strutturali e impiantistiche.
- 112 L'individuazione di tali servizi, tuttavia, è condizionata dalla necessità di contemperare due diverse esigenze. Da un lato, infatti, sussiste la necessità di esporre dati contabili accurati e dettagliati, dall'altro, occorre tenere in considerazione la complessità implementativa della misurazione e valorizzazione dei transfer charge al prezzo, che comporta per l'operatore dominante l'onere di adeguare i propri sistemi aziendali al fine di rilevare su tutto il territorio nazionale i volumi corrispondenti a ciascuna risorsa ceduta internamente.
- 113 Per l'individuazione dei servizi rilevanti per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo, si propone di utilizzare i seguenti criteri:
- a. Applicabilità dei servizi a TI Retail;
 - b. Superamento della soglia di materialità;
 - c. Rilevanza ai fini dell'equivalence.

¹⁸ Servizi SPM "prodotti" da un mercato *wholesale* e trasferiti ad un differente mercato *wholesale* ai fini della costruzione della catena del valore dei servizi propri di questo secondo mercato

¹⁹ Servizi SPM *wholesale*, venduti agli OLO e necessari anche per la realizzazione dei servizi finali offerti alla clientela *Retail* di Telecom Italia

- 114 Non rientrano nell'elenco dei servizi/prestazioni per la valorizzazione dei transfer charge al prezzo quei servizi/prestazioni non fruiti da Telecom Italia Retail, in ragione delle differenze strutturali e impiantistiche ("servizi non applicabili").
- 115 Data la complessità della gamma dell'offerta wholesale di Telecom Italia, si individua una "soglia di materialità"²⁰ rispetto alla quale selezionare i servizi e le prestazioni rilevanti per la valorizzazione dei transfer charge.
- 116 Per il calcolo della soglia di materialità, si assumono come Base di Riferimento Materialità (BRM) i ricavi conseguiti dalla vendita dei servizi agli OLO, al netto dei ricavi dei "servizi non applicabili". Per ciascun mercato, si individuano BRM distinte per "canoni" e "contributi".
- 117 I servizi ritenuti sopra soglia di materialità sono quelli che producono ricavi dalla vendita agli OLO superiore al 3,5% della base di calcolo della materialità.
- 118 La lista dei servizi forniti internamente di cui è opportuno evidenziare il *transfer charge* al prezzo, tuttavia, non deve escludere alcuni servizi e prestazioni che, pur rappresentando una percentuale trascurabile in termini di valore (dunque classificati "sotto soglia di materialità"), hanno una valenza regolamentare significativa ai fini dell'obbligo di *equivalence* oppure hanno una diffusione rilevante tra i servizi retail di TI non riscontrata per i servizi fornito agli OLO²¹.
- 119 Per completezza, occorre considerare che possono essere trasferiti internamente anche alcuni servizi per i quali non esiste un *equivalente* acquisto dagli OLO. In tali casi il prezzo di trasferimento interno del servizio deve essere determinato sulla base delle catene impiantistiche (analizzando funzionalità di rete e/o *routing factor*) e dei processi necessari alla loro produzione, valorizzati utilizzando i dati dell'ultima contabilità regolatoria disponibile. Il valore unitario del prezzo del servizio trasferito internamente è riportato nei contratti di servizio.
- 120 Per tali servizi le tabelle di dettaglio della contabilità regolatoria devono riportare le componenti/attività impiegate per la produzione del servizio con i rispettivi coefficienti di utilizzo e costi unitari. Devono essere, altresì, evidenziati gli eventuali *adjustment* (Ca) relativi alla differenza fra il prezzo del servizio applicato nell'anno di riferimento (P) e il relativo costo unitario (C). I *driver* di allocazione dei costi devono essere documentati all'interno di note

²⁰ L'opportunità di introdurre tale soglia è confermata anche dall'analisi dei dati relativi al paniere di servizi *wholesale* relativo all'anno 2009, che mostrano un'elevata concentrazione della domanda di servizi *wholesale* da parte degli OLO su un numero ristretto di servizi/prestazioni presenti nelle Offerte di Riferimento.

²¹ I dati relativi al 2009 rivelano che l'utilizzo congiunto dei due criteri (materialità e rilevanza regolamentare) consente di estrarre i servizi trasferiti internamente in grado di rappresentare quasi il totale del valore economico dei trasferimenti interni, introducendo un errore trascurabile nella valorizzazione del *transfer charge* complessivo.

esplicative allegate alla contabilità regolatoria²². Allo stato attuale non è stato individuato nessun servizio con queste caratteristiche.

121 In Allegato 2, si riporta la lista dei servizi relativi a ciascun mercato/servizio di accesso all'ingrosso (Mercato 4, Mercato 5, Mercato 6 e WLR), selezionati sulla base dei criteri sopra esposti, con l'aggiunta delle cartoline d'utente POTS, ISDN BRA e ISDN PRA²³.

122 Per ciascun elemento della lista è riportata esplicita indicazione in ordine ai criteri di selezione dei servizi sopra citati, vale a dire:

- i. l'applicabilità o meno a Telecom Italia. Si riporta indicazione anche delle voci che, pur rappresentando una percentuale trascurabile in termini di valore (classificati "sotto soglia di materialità"), hanno una valenza regolamentare significativa ai fini dell'obbligo di *equivalence*;
- ii. la percentuale di ricavi da OLO;
- iii. le relazioni di trasferimento verso altri mercati *wholesale* e/o *retail* (in coerenza con quanto riportato in Allegato 1) ovvero la motivazione dell'esclusione dall'insieme delle voci valorizzate per cui è prevista la valorizzazione nel processo di calcolo dei *transfer charge*.

123 Ai fini contabili, dovrà essere calcolato il relativo transfer charge al prezzo per ciascun servizio cedente e per ciascun servizio ricevente, riportato nelle tabelle dell'Allegato 2, che soddisfino i criteri di selezione definiti sopra.

124 Per ciascuna relazione di trasferimento si riportano di seguito alcune considerazioni.

- Trasferimento dai Servizi di Accesso all'Ingrosso (Mercato 4) al Wholesale Line Rental (WLR). La delibera n. 731/09/CONS prevede il trasferimento dal mercato 4 al WLR dei servizi di *full unbundling* e *unbundling dati*.

Con riferimento al servizio di *unbundling dati*, attualmente non risultano erogati servizi WLR che acquisiscono risorse dal servizio di *unbundling dati* pertanto la rendicontazione di tale trasferimento non sarà prevista da subito ma dovrà essere implementata al momento dell'introduzione di nuovi servizi WLR sul mercato che sfruttino risorse provenienti dall'*unbundling dati*, secondo una metodologia che sarà disposta dall'Autorità con un successivo atto deliberativo.

Il WLR compone la propria catena del valore ricevendo, tramite *transfer charge* al prezzo, risorse impiantistiche e processi di rete da parte dei

²² Art.67, comma 9 della delibera n. 731/09/CONS e art. 19, comma 8 della delibera n. 2/10/CONS

²³ Cfr. punti 130 e ss.

servizi *wholesale* di *full unbundling* e co-locazione. Il servizio di WLR si completa poi con la fornitura alla clientela esterna ed interna (ossia OLO o Mercati 1a e 1b) delle cartoline di utente. I servizi WLR ricevono risorse da parte di:

- o servizio di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti metalliche in rame (full ULL),
- o servizio di co-locazione.

- Trasferimento dai Servizi di Accesso all'Ingrosso (Mercato 4) ai servizi di Accesso a Larga Banda all'ingrosso (Mercato 5). La delibera n. 731/09/CONS prevede il trasferimento dal mercato 4 al mercato 5 dei servizi di *full unbundling* e *unbundling dati*, *subloop unbundling* e *shared access*.

Con riferimento al servizio di *unbundling dati*, attualmente non risultano erogati servizi del mercato 5 che acquisiscano risorse dal servizio di *unbundling dati* pertanto la rendicontazione di tale trasferimento non sarà prevista da subito ma dovrà essere implementata al momento dell'introduzione di nuovi servizi sul mercato che sfruttino risorse provenienti dall'*unbundling dati*, secondo una metodologia che sarà disposta dall'Autorità con un successivo atto deliberativo.

I servizi di accesso al *Bitstream* sia su rete ATM che su rete Ethernet utilizzano per la raccolta dell'utenza attestata al DSLAM o ai modem, i collegamenti in rame dedicati (ADSL dedicato o SHDSL) o condivisi (ADSL condiviso). I servizi di accesso ADSL e di accesso simmetrico nx2 Mbit/s ricevono quindi, tramite *transfer charge* al prezzo, risorse impiantistiche e processi di rete da parte dei servizi *wholesale* di:

- o servizio di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche in rame (ULL),
- o servizio di co-locazione

- Trasferimento dai Servizi di Accesso all'Ingrosso (Mercato 4) ai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all'ingrosso (Mercato 6). La delibera n. 731/09/CONS prevede il trasferimento dal mercato 4 al mercato 6 dei servizi di *full unbundling* e *unbundling dati*, *subloop unbundling* e *shared access*.

Con riferimento ai servizi di *unbundling dati* e *shared access*, attualmente non risultano risorse appartenenti a tali servizi acquisite internamente dal Mercato 6. Pertanto la rendicontazione di tali trasferimenti non sarà prevista da subito ma dovrà essere implementata al momento dell'introduzione di nuovi servizi appartenenti a tale mercato che sfruttino risorse provenienti dall'*unbundling dati* e dallo *shared*

access, secondo una metodologia che sarà disposta dall’Autorità con un successivo atto deliberativo.

I servizi di accesso al *terminating* nelle velocità fino a 2 Mbit/s utilizzano per il collegamento con il cliente i collegamenti in rame e ricevono, quindi tramite *transfer charge* al prezzo risorse impiantistiche e processi di rete da parte dei servizi *wholesale* di:

- o servizi accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche in rame (ULL),
- o servizio di co-locazione

- Trasferimento dal Wholesale Line Rental (WLR) ai Servizi di Accesso Fonia al dettaglio (Mercati 1a ed 1b). Coerentemente con quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, i servizi di accesso alla rete fissa di Telecom Italia al dettaglio “utilizzano” la catena produttiva del servizio *wholesale* WLR, che cede la propria catena impiantistica e di processo per la realizzazione dei servizi finali rivolti alla clientela residenziale e non residenziale.
- Trasferimento dai Servizi di Accesso a Larga Banda all’ingrosso (Mercato 5) ai Servizi di Accesso a Larga Banda al dettaglio. Coerentemente con quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS, i servizi a larga banda al dettaglio offerti da Telecom Italia alla propria clientela *retail* utilizzano le risorse produttive dei servizi *bitstream* venduti agli OLO (mercato 5), nelle varie tecnologie di accesso (ADSL, SHDSL, SDH) e di trasporto (ATM ed Ethernet).

Per quanto concerne il trasferimento dal Mercato 5 al Mercato 6 (segmenti terminali di linee affittate), come previsto dall’articolo 57 della delibera 731/09/CONS, non si rileva attualmente la presenza sul mercato di servizi del Mercato 6 che necessitano l’acquisizione di risorse dal Mercato 5.

I servizi del Mercato 5 che effettuano *transfer charge* verso i servizi di accesso a larga banda al dettaglio sono i servizi di trasporto al nodo parent su rete ATM ed Ethernet.

Non effettuano trasferimenti interni, invece, i servizi relativi ai kit di consegna, in quanto non applicabili a TI che trasporta i dati sulla propria rete ed il servizio *bitstream* di accesso al DSLAM ATM ed Ethernet, in quanto non è utilizzato.

- Trasferimento dai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all’ingrosso (Mercato 6) ai Segmenti Terminali di Linee Affittate al dettaglio. Ai fini del calcolo dei *transfer charge* al prezzo è necessario definire le modalità di conversione dei circuiti trasmissivi a

capacità dedicata appartenenti al “vecchio quadro regolamentare” (Collegamenti Diretti *Wholesale* o Circuiti Parziali) nei circuiti trasmissivi a capacità dedicata relativi al “nuovo quadro regolamentare” (Circuiti *Terminating*). Tale metodologia di conversione è riportata nella sezione 4.1.4.

- 125 Ai fini della rappresentazione dei Contratti di servizio, TI dovrà riportare negli stessi indicazione delle condizioni tecniche ed economiche per ciascuno dei servizi riportati in Allegato 2, indipendentemente dal soddisfacimento o meno del criterio di selezione relativo alla materialità individuato al fine della loro rendicontazione in contabilità regolatoria.

- D5. Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito alla definizione dei criteri di selezione delle voci di listino per la rendicontazione del *transfer charge* al prezzo?
- D6. Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito all’individuazione delle relazioni di trasferimento individuate tra servizi *wholesale* e tra servizi *wholesale* e *retail* ?

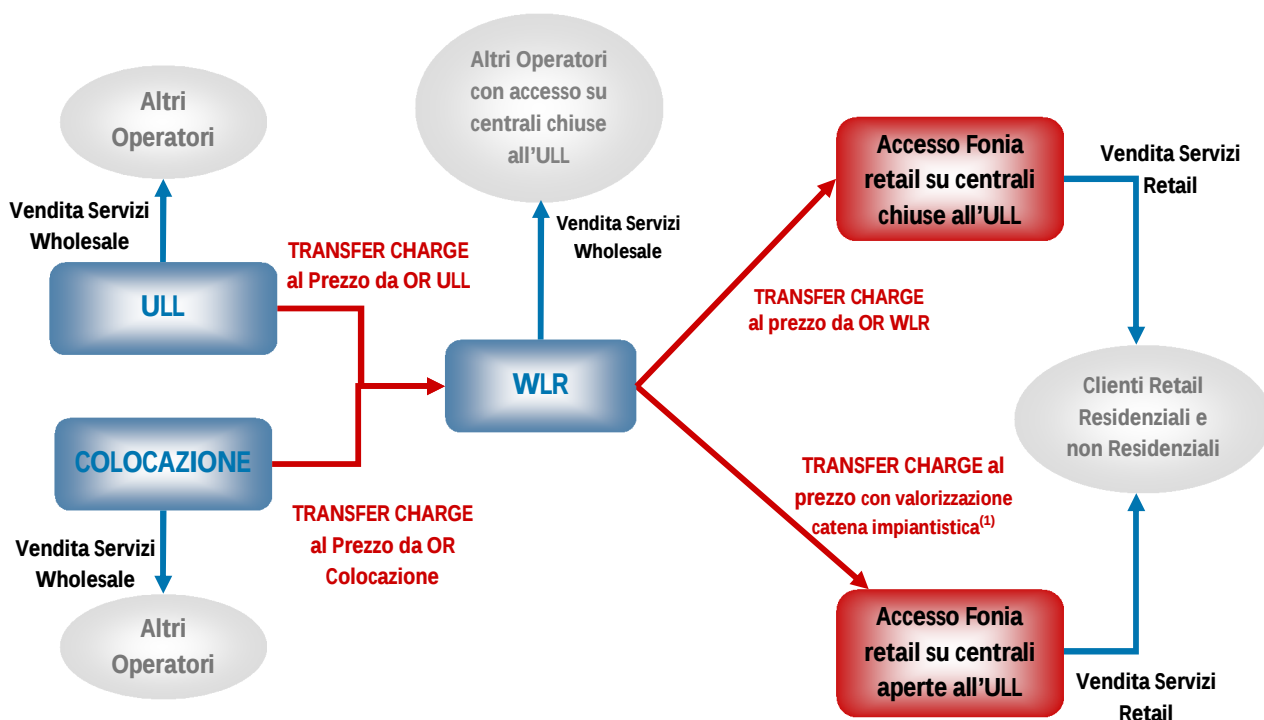
3.1.2 Criteri per la determinazione del prezzo equivalente

- 126 Al fine di permettere l’effettiva applicazione del principio di equivalence da parte di TI in termini anche di condizioni economiche di offerta, i prezzi di trasferimento interno sono valorizzati ad un prezzo equivalente a quello praticato agli altri Operatori nelle Offerte di Riferimento.
- 127 I *transfer charge* sono quindi ottenuti moltiplicando le quantità (Q) scambiate internamente per il prezzo unitario equivalente (P) incluso nei contratti di servizio.
- 128 Nel caso di coincidenza delle catene produttive (impianti + processi) dei servizi ceduti all’interno e di quelli venduti all’esterno agli OLO, il prezzo di trasferimento coincide con quello incluso nelle Offerte di Riferimento approvate per la vendita agli altri Operatori (POR), ossia $P = POR$.
- 129 Nel caso siano presenti rilevabili differenziazioni nelle catene produttive (impianti e/o processi) dei servizi ceduti all’interno e di quelli venduti all’esterno, il prezzo equivalente si ricava rettificando il prezzo dell’Offerta di Riferimento (POR) con opportuni *adjustment* (AOR), calcolati valorizzando le differenziazioni delle catene produttive (in incremento o in decremento) secondo le modalità definite nelle presenti linee guida sulla base dei dati dell’ultima contabilità regolatoria disponibile all’atto della presentazione dei contratti di servizio (ossia, $P = POR \pm AOR$). Gli AOR così identificati sono riportati nelle seguenti linee guida.

- 130 Nel caso dei servizi per i quali viene prevista l'esposizione dei transfer charge, come individuati in Allegato 2, allo stato non si evidenziano differenziazioni nelle catene produttive interne ed esterne e pertanto il prezzo di trasferimento unitario (P) coincide con quello riportato nell'Offerta di Riferimento (POR), fatto salvo per il trasferimento dei servizi WLR verso i mercati dei servizi di accesso retail, per i quali è stato individuato un specifico adjustment (AOR per WLR).
- 131 Per la valorizzazione del transfer charge da WLR verso i servizi di accesso retail nel caso di centrali chiuse all'ULL si adotta, come prezzo interno, il medesimo prezzo dell'offerta di riferimento del WLR formulata per gli OLO, mentre nel caso di centrali aperte all'ULL (nelle quali non è applicabile l'offerta di riferimento del WLR formulata per gli OLO) si applica un prezzo interno di trasferimento valutato sulla base della catena impiantistica necessaria alla produzione del servizio ceduto:
- prezzo del servizio ULL (Singola Coppia e Doppia Coppia) venduto agli OLO;
 - prezzo del servizio di Colocazione (Energia per Alimentazione e Condizionamento, Spazi, Facility e Security) venduto agli OLO;
 - costo pieno della cartolina d'utente ricavato dall'ultima contabilità regolatoria, diversificato in base alla tecnologia di accesso²⁴ (AOR per WLR).
- 132 Di seguito si fornisce una rappresentazione grafica della relazione di trasferimento tra WLR e fonia retail (figura 6).

²⁴ Utenze POTS, ISDN BRA e ISDN PRA.

Figura 6 – Relazioni di trasferimento interno fra WLR e fonia *retail*



(1) ULL + COLOCAZIONE + CARTOLINA D'UTENTE

133 Nella tabella seguente si riporta il dettaglio della catena produttiva nel caso dei trasferimenti interni da WLR vs accessi retail attestati a centrali aperte all'unbundling.

Figura 7 – Componenti del trasferimento interno dal WLR ai servizi di accesso al dettaglio su centrali aperte all'unbundling

ULL			COLOCAZIONE				
Rete di Distribuzione	Manutenzione Correttiva	Attacco d'Utente	Alimentazione	Condizionamento	Spazi	Security	Facility
PROCESSI ABC							

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di determinare il prezzo *equivalente* secondo le modalità suindicate?

3.1.3 Metodologia di rilevazione dei volumi commerciali e tecnici

- 134 TI realizzerà un apposito sistema che registri le quantità (Q) ed i prezzi per la valorizzazione degli scambi interni relativi ai servizi SPM, limitatamente a quei servizi/prestazioni, riportati in Allegato 2, per i quali si richiede una rendicontazione dei transfer charge in contabilità regolatoria. Tale sistema produrrà un flusso verso la contabilità regolatoria, per consentire la produzione dell'evidenza contabile separata dei transfer charge. Le quantità (Q) rilevate per ciascun servizio "cedente" dovranno essere ripartite tra i rispettivi servizi "riceventi", sulla base delle relazioni individuate in Allegato 2.
- 135 Nel sistema saranno rilevati:
- i volumi commerciali dei servizi oggetto di transfer charge verso i servizi retail oppure verso altri servizi SPM appartenenti a diversi mercati wholesale;
 - i volumi tecnici caratteristici delle catene di produzione dei servizi SPM wholesale e quindi utilizzati anche dai servizi retail, che acquisiscono risorse da altri servizi SPM wholesale (es. spazi ed energia).
- 136 I volumi utilizzati per la valorizzazione del transfer charge saranno, relativamente ad ogni servizio oggetto di cessione interna, le quantità medie delle consistenze, suddivise per segmento di clientela. Si riporta di seguito il dettaglio per la determinazione dei volumi relativo a ciascuna relazione di trasferimento.
- Trasferimento dai Servizi di Accesso all'Ingrosso (Mercato 4) al Wholesale Line Rental (WLR).
Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di ULL verso il WLR sono:
 - o le quantità commerciali vendute ai clienti finali *retail* (distinte per clientela residenziale e non residenziale) e per tipologia di accesso²⁵, distinte per centrale di attestazione della linea (aperta e/o non aperta all'ULL);
 - o le quantità commerciali vendute agli OLO che acquistano il servizio WLR (centrali chiuse all'ULL).

²⁵ Utenze POTS e/o ISDN PRA, ISDN BRA.

Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di colocalizzazione verso il WLR sono:

- o **Per gli Spazi:** lo spazio standard, in mq, occupato da una coppia, moltiplicato per il totale di coppie *retail* e per il totale di coppie WLR OLO. Al fine di garantire il principio di *equivalence*, lo spazio standard di una coppia è definito come quello occupato da una coppia OLO (totale mq occupati da TI / totale coppie vendute appartenenti a TI).
- o **Per l'Energia Elettrica per Alimentazione e Condizionamento:** i KW installati per l'alimentazione ed il condizionamento di una linea, moltiplicato per il totale di linee *retail* e WLR OLO. I KW installati per una linea sono definiti a partire dal consumo di targa (espresso in CC) misurato per linea *equivalente* a 64Kbit/s su centrale SL. Il consumo di targa così individuato è successivamente moltiplicato per il parametro di dissipazione, pari a 0,8 per il condizionamento, relativo alla conversione AC/CC.

- Trasferimento dai Servizi di Accesso all'Ingrosso (Mercato 4) ai servizi di Accesso a Larga Banda all'Ingrosso (Mercato 5).

Le quantità da considerare per i trasferimenti interni dei servizi di ULL e di Shared Access verso i servizi di accesso al *bitstream* in rame sono:

- o le quantità commerciali di accessi *retail* vendute ai clienti finali TI (in quanto i servizi *retail* di accesso alla larga banda acquisiscono internamente dai servizi *bitstream*);
- o le quantità commerciali vendute agli OLO che acquistano il servizio *bitstream*.

Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di colocalizzazione verso i servizi di accesso al *bitstream* in rame sono:

- o **Per gli Spazi:** lo spazio standard, in mq, occupato da una coppia, moltiplicato per il totale di coppie *retail* e per il totale di coppie *bitstream* attestate agli apparati di accesso alla rete dati (DSLAM o modem SHDSL). Al fine di garantire il principio di *equivalence*, lo spazio standard di una coppia è definito come quello occupato da una coppia OLO (totale mq occupati da Telecom / totale coppie appartenenti a Telecom).
- o **Per l'Energia Elettrica per Alimentazione e Condizionamento:** i KW installati per l'alimentazione ed il condizionamento degli apparati di accesso alla rete dati (DSLAM o Modem SHDSL) cui sono attestati gli accessi *retail* e quelli OLO. I KW installati sono definiti a partire dal consumo di targa (espresso in CC) di tali apparati

di accesso alla rete dati. Il consumo di targa è successivamente moltiplicato per il parametro di dissipazione, pari a 0,8 per il condizionamento, relativo alla conversione AC/CC.

- Trasferimento dai Servizi di Accesso all'Ingrosso (Mercato 4) ai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all'Ingrosso (Mercato 6).

Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di ULL verso i servizi di *terminating* in rame sono:

- o le quantità commerciali vendute ai clienti finali TI (in quanto i servizi di fornitura di linee affittate *retail* acquisiscono i servizi di Accesso dal *terminating*);
- o le quantità commerciali vendute agli OLO che acquistano i servizi di accesso al *terminating*.

Le quantità da considerare per i trasferimenti interni del servizio di co-locazione verso i servizi di accesso al *terminating* in rame sono:

- o **Per gli Spazi:** lo spazio standard, in mq, occupato da una coppia, moltiplicato per il totale di coppie *retail* e per il totale di coppie per *terminating* OLO attestate agli apparati utilizzati per realizzare l'accesso al *terminating* (MUX e Modem HDSL). Al fine di garantire il principio di *equivalence*, lo spazio standard di una coppia è definito come quello occupato da una coppia OLO (totale mq occupati da TI / totale coppie appartenenti a TI).
- o **Per l'Energia Elettrica per Alimentazione e Condizionamento:** i KW installati per l'alimentazione ed il condizionamento degli apparati utilizzati per realizzare l'accesso al *terminating* (MUX e Modem HDSL) cui sono attestati gli accessi *retail* e quelli OLO. I KW installati sono definiti a partire dal consumo di targa (espresso in CC) di tali apparati di accesso alla rete trasmissiva. Il consumo di targa è successivamente moltiplicato per il parametro di dissipazione, pari a 0,8 per il condizionamento, relativo alla conversione AC/CC.
- Trasferimento dal Wholesale Line Rental (WLR) ai Servizi di Accesso Fonia al dettaglio (Mercati 1a ed 1b).

Come indicato nei paragrafi precedenti, il prezzo da adottare nelle valorizzazioni dei *transfer charge* al prezzo dal WLR, verso i servizi al dettaglio dei mercati *retail* di accesso fonia, è effettuato considerando:

- o un prezzo interno *equivalente* dedotto dall'offerta WLR, per il *transfer charge* da WLR verso accessi *retail* attestati su centrali chiuse all'ULL;

- o un prezzo interno basato sulla catena impiantistica, per il *transfer charge* da WLR verso accessi *retail* attestati su centrali aperte all'ULL.

Stante tale approccio, al fine di valorizzare correttamente gli scambi interni, è necessario rilevare le quantità commerciali vendute ai clienti finali *retail* (residenziali e non), distinte per centrale di attestazione della linea (aperta e/o non aperta all'ULL). Tali quantità commerciali, cedute ai mercati di accesso fonia al dettaglio, sono costituite dalle consistenze di accessi *retail*. Le quantità commerciali così rilevate saranno attribuite alle centrali aperte o chiuse all'ULL in funzione della lista delle centrali WLR resa pubblica agli OLO.

Gli eventuali cambiamenti di “stato di centrale” saranno monitorati, mantenendo l'evidenza delle centrali che si apriranno all'ULL. Le quantità commerciali relative alle centrali che sono state oggetto di “cambio di stato” verranno rilevate e storicizzate nel sistema di valorizzazione dei *transfer charge*.

- Trasferimento dai Servizi di Accesso a Larga Banda all'Ingrosso (Mercato 5) ai Servizi di Accesso a Larga Banda al dettaglio.

Le quantità commerciali per la cessione dei servizi di Accesso e Trasporto, relativi al Mercato 5, verso le corrispondenti offerte *retail*, saranno costituite dalle consistenze (accessi e banda) risultanti dai sistemi aziendali *retail* e relative ai servizi venduti alla clientela finale.

A tali quantità commerciali saranno associate tutte le quantità tecniche (tecnologia di accesso, linee condivise/dedicate, tecnologia di trasporto Ethernet o ATM, classe di servizio, tariffazione *flat* o consumo, banda condivisa o dedicata) necessarie alla valorizzazione dei servizi sulla base dell'offerta di riferimento formulata per gli OLO ed acquisite sul sistema di contabilità regolatoria.

Per quanto riguarda la cessione all'interno del servizio di trasporto al *parent* su rete ATM, è necessario esaminare la natura e le caratteristiche dei servizi *retail* per individuare la tipologia e il calcolo della banda oggetto di *transfer charge* :

- o Mbyte consumati per le offerte a volume;
- o minuti di traffico, per le offerte a tempo, convertiti in banda;
- o Mbit/s configurati per la banda relativa alle offerte flat.

Per quanto riguarda la configurazione in rete della banda, si considererà:

- o il modello di raccolta a banda condivisa (raccolta dei VC relativi a differenti accessi in un VP), per la banda relativa alla clientela con accesso asimmetrico;
- o il modello di raccolta a banda dedicata (raccolta del VC per ogni accesso), per la banda relativa alla clientela con accesso simmetrico.

Il *transfer charge* del servizio di trasporto *flat* al Parent ATM verrà quindi valorizzato, in funzione del modello di raccolta adottato, facendo riferimento al dettaglio delle condizioni economiche esposte nell'Offerta di Riferimento, in cui è previsto un canone annuo per ogni Mbit/s configurato in banda garantita (MCR) ed un canone per ogni Mbit/s di banda eccedente la garantita (PCR-MCR).

Nel caso di modello a banda condivisa si dovranno quindi considerare i valori di banda MCR e (PCR-MCR) dei VP, mentre nel caso di modello a banda dedicata si prenderà in considerazione la semisomma dei valori UP e DOWN rispettivamente per l'MCR e per (PCR-MCR) dei singoli VC. I valori di MCR e PCR utilizzati saranno quelli riportati nelle normative tecnico commerciali dei relativi servizi *retail*.

Per i servizi a larga banda a consumo, il trasferimento interno del servizio di trasporto sarà valorizzato, coerentemente a quanto previsto nell'Offerta di Riferimento per gli OLO, sulla base del traffico espresso in Mbyte ricevuti e trasmessi. I volumi di Mbyte e dei minuti (per i servizi a tempo) saranno rilevati dai sistemi aziendali di Telecom Italia relativi ai servizi *retail*.

Per quanto riguarda la cessione all'interno del servizio di trasporto al Parent su rete Ethernet, la quantità da considerare sarà costituita dalla banda dinamica cumulata, calcolata in funzione delle specifiche commerciali definite per i singoli servizi *retail*.

- Trasferimento dai Servizi di fornitura di Segmenti Terminali di Linee Affittate all'Ingrosso (Mercato 6) ai Segmenti Terminali di Linee Affittate al Dettaglio.

Per quanto concerne la rilevazione delle quantità da considerare per i trasferimenti interni dei *terminating* si premette che nell'ambito dei lavori del gruppo di impegni n. 8 Telecom Italia ha comunicato una razionalizzazione dell'acquisizione delle quantità commerciali, consistente nel far confluire, in unico sistema informativo, i dati di consistenza dei *Circuiti Diretti Retail*, presenti in diversi sistemi di fatturazione. Le informazioni dettagliate, disponibili in questi ultimi, in termini di PARD (punti di accesso reti dati) attivazioni, disattivazioni, velocità, struttura, lunghezza trasmissiva in linea d'aria, ecc., sono

funzionali sia alle necessità della Contabilità Regolatoria sia a quelle del calcolo del TC al prezzo.

Nelle attività pianificate da TI sono incluse anche le elaborazioni da automatizzare, per produrre, a partire dalle quantità dettagliate dei *Circuiti Diretti Retail*, i dati quantitativi necessari per i modelli di *costing* di Contabilità Regolatoria.

Per ciascun impianto e relative sedi, la classificazione delle informazioni è la seguente:

- o tipo servizio: CDA - CDF - CDN – RPVD;
- o ambito: punto-punto / multi punto urbano – interurbano;
- o velocità: 9,6 - 19,2 - 64kb/s - Nx64 - 2Mb/s - 10 - 20 - 30Mb/s, ecc.;
- o numero fili: 2 fili / 4 fili (per i CDA);
- o stato impianto: attivato / attivato e cessato / attivato e variato, ecc.;
- o numero sede/ codice IDBRE della centrale di attestazione/ codice lavoro/ sede partenza/ sede arrivo/ distanza km.

Per quanto riguarda le regole di conversione dei Circuiti Diretti *Retail* in *terminating*, con riferimento all'accesso, per i circuiti punto-punto / multi-punto, RPVD, si associa 1'accesso per *terminating* ad ogni sede-cliente.

Con riferimento al segmento di trasporto, per determinare esattamente le quantità di *Terminating* associate ai circuiti venduti, si procede nel modo seguente:

- o per ogni circuito diretto (punto-punto, multi-punto, mono-terminato, ecc.) si individua inizialmente il Bacino Trasmissivo Regionale (BTR) a cui appartiene ciascuna sede-cliente del circuito considerato;
- o successivamente, si individua il nodo di transito di competenza (per ogni sede-cliente) coincidente con il punto di consegna (PdC) di un *equivalente terminating* OLO;
- o la distanza in linea d'aria, per la valorizzazione del *transfer charge* al prezzo, è quella tra la 1° centrale di attestazione della sede cliente e la centrale in cui l'OLO raccoglierebbe l'*equivalente terminating* nel BTR considerato.

La soluzione metodologica in questione, basata sulla rilevazione puntuale dei *Terminating* a livello *retail*, presuppone, quindi, la costruzione di una matrice di distanze in linea d'aria, in cui, per ogni BTR, sono riportate le distanze tra ogni centrale del BTR considerato e la corrispondente centrale individuata per la consegna dei *Terminating* all'OLO. Tale

soluzione richiede la realizzazione di strumenti per la gestione completa dei dati presenti nei sistemi di fatturazione, per la matrice delle distanze, per la nuova “mappatura” dei *terminating*, correlati ai *Circuiti Diretti Retail* venduti.

In tal modo si individua per ogni sede-cliente di un *Circuito Diretto Retail*, il relativo *terminating*, con la specifica distanza trasmissiva in linea d'aria, necessaria per l'applicazione puntuale del prezzo OR. Quindi, per ogni sede cliente di un circuito *retail* si applica il canone di accesso relativo alla velocità di quest'ultimo ed il canone trasmissivo relativo (per la velocità considerata) alla distanza in linea d'aria specifica del *terminating* (associato alla sede cliente del circuito diretto di cui si tratta).

3.1.4 Modifiche della lista dei servizi trasferiti e delle modalità di valorizzazione

- 137 Eventuali proposte di modifica riferite ai trasferimenti interni derivanti dall'introduzione, modifica e/o eliminazione dei servizi, rispetto a quelli riportati in Allegato 2, o degli adjustment applicati rispetto al prezzo corrispondente dell'Offerta di Riferimento (AOR) devono essere comunicate all'Autorità non meno di 30 giorni prima della consegna dei contratti di servizio con le relative motivazioni, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità con atto esplicito.
- 138 L'eventuale aggiunta di nuovi servizi e/o prestazioni all'interno dell'Offerta di Riferimento comporta l'introduzione simultanea degli stessi elementi anche all'interno dei contratti di servizio, valorizzando i relativi prezzi unitari secondo i criteri precedentemente esposti. Nel caso in cui l'Offerta di Riferimento così modificata sia approvata dall'Autorità, le tabelle di relazione di cui all'Allegato 2, dovranno essere integrate con atto esplicito dell'Autorità.
- 139 Le matrici di relazioni di cui all'Allegato 2 verranno altresì modificate con atto esplicito dell'Autorità ogni qualvolta l'Autorità riscontri delle variazioni in merito ai criteri di selezione individuati ai fini della rendicontazione dei *transfer charge* in contabilità regolatoria.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di rilevare i volumi commerciali e tecnici, ai fini della rilevazione delle quantità scambiate e della successiva valorizzazione del *transfer charge*, secondo la metodologia sopra descritta?

3.2 *Modalità operative di valorizzazione e rendicontazione del transfer charge al prezzo*

140 I *transfer charge* valorizzati al prezzo sono riportati nelle tabelle di dettaglio contenute all'interno della contabilità regolatoria nelle quali, per ciascuna delle relazioni di corrispondenza tra servizi SPM e Servizi *Retail* e tra servizi SPM differenti riportate nell'Allegato 2, saranno disponibili i dettagli informativi relativi a:

- Costo unitario di ciascun servizio/prestazione (C);
- Prezzo unitario *equivalente* (P) con l'evidenza dell'*adjustment* rispetto al costo (Ca);
- Quantità cedute (Q);
- Ricavi Interni (Q x P).

141 Tali dati sono ricavati come segue:

- il costo unitario (C) è ricavato dai prospetti di dettaglio di cui ai commi 6-12 dell'articolo 67 della delibera 731/09/CONS (nonché ai commi 6-12 dell'art. 19 della delibera 2/10/CONS, per il solo mercato 6);
- il prezzo unitario *equivalente* (P) è estratto dai contratti di servizio relativi all'esercizio in analisi ed è ottenuto applicando al prezzo corrispondente dell'offerta di riferimento (P_{OR}) l'eventuale *adjustment* basato sulla differente catena impiantistica (A_{OR});
- le quantità relative alle consistenze medie annue trasferite internamente ai servizi acquirenti nell'esercizio contabile di riferimento (Q).

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di rendicontare i *transfer charge* al prezzo attraverso gli strumenti e le modalità descritte sopra?

4. I CONTRATTI DI SERVIZIO

- 142 La stipula di appositi “contratti di servizio”²⁶ tra “Open Access” e le direzioni commerciali di Telecom Italia si configura come uno strumento a disposizione della Autorità che integra e rafforza gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, ai fini della verifica dell’applicazione da parte di Telecom Italia dell’obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi all’ingrosso per i quali è notificata quale operatore avente Significativo Potere di Mercato.
- 143 Al riguardo, quanto previsto dal gruppo di impegni n. 8, ovvero dalle successive delibere dell’Autorità²⁷, integra e sostituisce le disposizioni della delibera n. 152/02/CONS²⁸, nella misura in cui dispone che per la fornitura di servizi di accesso *equivalenti* ai servizi di i) accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori, ii) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, iii) *bitstream* e relativi servizi accessori, iv) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori, e v) per la fornitura di segmenti terminali di linee affittate, Telecom Italia garantisca la fornitura dei servizi predetti alle proprie divisioni interne *“attraverso la stipula di accordi interni che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche”*. Peraltro, la normativa in materia dispone che: *“Telecom Italia predispone, e sottopone all’approvazione dell’Autorità, in appositi contratti di servizio, i transfer charge corrispondenti ai servizi di accesso all’ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla funzione Open Access – o da qualsiasi altra funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso”*.

²⁶ Si chiarisce che nella presente proposta di Linee guida si intende per “contratto di servizio” l’“accordo interno” (anche “contratto interno”) che Telecom Italia è tenuta a stipulare e a comunicare all’Autorità, nei termini indicati agli articoli 55, comma 1, lett. a, e 59, comma 1 della delibera n. 731/09/CONS e art. 16, comma 1, lett. a, della delibera n. 2/10/CONS, ovvero al punto 8.1 dell’Allegato A, alla delibera n. 718/08/CONS.

²⁷ Cfr. art. 55, comma 1, lett. a, e art. 59, comma 1 della delibera n. 731/09/CONS e art. 16, comma 1, lett. a, della delibera n. 2/10/CONS.

²⁸ Cfr. art. 2, comma 2, lett. a: “L’Autorità verifica che le misure adottate garantiscano: che la fornitura di servizi di rete alle proprie unità organizzative commerciali avvenga attraverso accordi che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all’[allegato C](#)”; All’allegato C suindicato, si dispone che “*Gli accordi interni tra le unità organizzative di rete e le unità organizzative commerciali dell’operatore notificato, relativi, tra l’altro, ai servizi di trasporto end-to-end, devono riportare, se applicabili, almeno le clausole presenti nel Service Level Agreement relativo ai servizi di interconnessione dell’operatore notificato presentato nell’ambito dell’offerta di interconnessione di riferimento [..]*”.

- 144 La regolamentazione prevede, inoltre, che : *“Tali accordi hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di provisioning, assurance e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati dai contratti interni sono quelli presentati nell'ambito dell'offerta di riferimento. Tali accordi devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 ottobre di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento”*.

4.1 Contenuto dei contratti di servizio

- 145 Per ciascuna Offerta di Riferimento relativa alla fornitura di servizi di i) accesso disaggregato alla rete locale, alla sottorete locale nonché servizi di co-locazione ed altri servizi accessori, ii) accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta, iii) *bitstream* e relativi servizi accessori, iv) WLR e relative prestazioni associate e servizi accessori, e v) di segmenti terminali di linee affittate, TI dovrà predisporre un apposito contratto di servizio contenente almeno i seguenti elementi:
- (a) Oggetto del contratto;
 - (b) Durata, decorrenza, modifiche del contratto;
 - (c) Indicazione delle condizioni tecniche di fornitura dei servizi;
 - (d) Indicazione delle condizioni economiche di fornitura dei servizi;
 - (e) Indicazione dei *Service Level Agreement* di riferimento;
 - (f) Indicazione dei rappresentanti e delle funzioni di Telecom Italia stipulanti i contratti.
- 146 TI esplicita nei “contratti di servizio” le condizioni tecniche di fornitura dei servizi, dando altresì evidenza dei prezzi unitari (P) dei servizi offerti internamente²⁹.
- 147 Come meglio precisato alla sezione 4.1.2 delle presenti Linea Guida, le condizioni economiche (P) rappresentano i prezzi unitari di fornitura interna dei servizi — *equivalenti* a quelli presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento corrispondente (P_{OR}) — per ciascuno dei servizi forniti internamente. Inoltre, nei

²⁹ TI deve indicare il prezzo unitario e le condizioni tecniche dei servizi che soddisfano il criterio di “applicabilità interna”, secondo quanto riportato in Allegato 2.

contratti di servizio TI esplicita il valore unitario dell'eventuale *adjustment* di prezzo (A_{OR}).

- 148 Allo stato non si evidenziano differenziazioni nelle catene produttive interne ed esterne e pertanto il prezzo di trasferimento unitario (P) dovrà coincidere con quello riportato nell'Offerta di Riferimento, fatto salvo per il trasferimento dei servizi WLR verso i mercati dei servizi di accesso *retail* (A_{OR} per WLR).
- 149 Gli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente sono quelli presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento corrispondente, corredati da congrue penali interne in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
- 150 Le funzioni *retail* che stipulano i contratti di servizio sono tutte quelle adibite alla commercializzazione dei servizi al dettaglio. Le stesse formulano le offerte al dettaglio sulla base dei prezzi dei servizi *wholesale* contenuti nei contratti di servizio.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di predisporre appositi contratti di servizio secondo le modalità sopra descritte?

4.2 Tempi di fornitura dei contratti di servizio

- 151 Telecom Italia trasmette all'Autorità i contratti di servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno, contestualmente alla pubblicazione della proposta di Offerta di Riferimento corrispondente a ciascuno dei servizi forniti internamente, unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare la parità di trattamento.
- 152 I contratti di servizio si intendono automaticamente approvati dall'Autorità contestualmente all'approvazione delle Offerte di Riferimento corrispondenti a ciascuno dei servizi forniti internamente senza un atto deliberativo esplicito.
- 153 Ogni modifica a ciascuna Offerta di Riferimento, ripubblicata per effetto di disposizioni regolamentari, sarà automaticamente recepita – laddove applicabile – dal contratto di servizio che sarà ritrasmesso all'Autorità con le relative variazioni.
- 154 Gli eventuali *adjustment* vengono valorizzati secondo le modalità individuate dall'Autorità nelle presenti Linee Guida (cfr. sezione “4.1.2” delle Linee guida)), o successivamente approvate (cfr. sezione “4.1.4” delle Linee guida), utilizzando i dati contabili disponibili più recenti e sono verificati dal revisore contabile.

- 155 Tali contratti hanno validità annuale a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data retroattivamente anche le eventuali modifiche a seguito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento corrispondente.
- 156 La verifica della correttezza e della completezza di tali contratti sarà svolta dalla stessa Autorità, al fine di assicurare il rispetto della parità di trattamento.
- 157 Telecom Italia predispone e trasmette all'Autorità all'interno di appositi prospetti di dettaglio all'interno del documento di contabilità regolatoria (cfr. sezione "4.2" delle Linee guida) delle tabelle di dettaglio relative ai trasferimenti interni contenenti i prezzi unitari dei servizi forniti internamente – estratti dai contratti di servizio - e le informazioni quantitative relative alle consistenze installate ed ai volumi dei servizi venduti nell'esercizio.

4.3 Pubblicazione dei contratti di servizio

- 158 TI pubblica i contratti di servizio sul proprio Portale *Wholesale*, contestualmente alla pubblicazione della relativa Offerta di Riferimento. A seguito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, TI è tenuta a ripubblicare i contratti di servizio corrispondenti all'Offerta, recependo altresì le eventuali modifiche approvate dall'Autorità.

D11. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di predisporre appositi contratti di servizio secondo le tempistiche sopra descritte?
--

5. TEMPI DI IMPLEMENTAZIONE DELLE NUOVE NORME

5.1 Indicazioni per il revisore e relazioni revisionali

- 159 L'art. 14 della delibera n. 731/09/CONS e l'art. 13 della delibera n. 2/10/CONS, "Presentazione e verifica della contabilità regolatoria" stabiliscono che Telecom Italia invii annualmente all'Autorità, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili corredate dai prospetti di dettaglio in cui figurano i *transfer charge* al prezzo³⁰. L'Autorità incarica un soggetto indipendente (Revisore) di certificare la conformità della contabilità regolatoria a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 160 I medesimi articoli prevedono, inoltre, che le disposizioni in materia di separazione contabile e contabilità dei costi oggetto del gruppo di impegni n. 8 siano implementate a partire dall'esercizio contabile 2011. Al fine di facilitare la transizione al nuovo sistema contabile, si prevede anche che, per l'esercizio 2010, Telecom Italia affianchi alla contabilità regolatoria redatta secondo la metodologia precedente, una contabilità che recepisce in via sperimentale le nuove disposizioni.
- 161 Inoltre, Telecom Italia è tenuta a fornire all'Autorità entro il 31 ottobre di ogni anno, contestualmente all'Offerta di Riferimento, i contratti di servizio secondo le modalità e le tempistiche individuate alla precedente sezione 5.
- 162 Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento finale di linee guida, Telecom Italia presenta all'Autorità i contratti di servizio relativi all'anno 2011, secondo le modalità individuate nelle presenti linee guida, da utilizzare come input della prima contabilità regolatoria redatta secondo le nuove disposizioni.
- 163 Il revisore al fine di verificare la contabilità regolatoria avrà a disposizione il bilancio di esercizio approvato, da cui la stessa contabilità regolatoria deriva; le modalità di valutazione dell'*adjustment* di prezzo relativi al WLR individuato nelle presenti linee guida (A_{OR} per WLR) ed eventuali altri *adjustment* approvati successivamente dall'Autorità; infine, rispetto alla reportistica standard avrà a disposizione all'interno della contabilità regolatoria i prospetti di dettaglio³¹ relativi alla fornitura interna dei servizi (*transfer charge*).
- 164 Il revisore provvederà alla verifica della corretta valorizzazione degli *adjustment* di prezzo (A_{OR}) sulla base di quanto definito nelle presenti linee guida (sezione 4.1.2).

³⁰ Cfr. sezione 4.2

³¹ Cfr. sezione 4.2

5.2 *Tempi di implementazione per il Mercato 6*

- 165 Per ciò che riguarda i servizi *terminating* oggetto del Mercato 6, nell'ambito del gruppo di monitoraggio impegni è emersa l'impossibilità di adottare sin dal 2011, il nuovo modello di contabilità regolatoria. Infatti, per quanto riguarda i servizi legati agli attuali circuiti *terminating* sono in corso di attuazione le migrazioni³² definite nella delibera n. 81/09/CIR.
- 166 Per tale motivo si ritiene opportuno rinviare per i soli servizi del Mercato 6 l'adozione dei *transfer charge* al prezzo all'anno contabile 2012, utilizzando il 2011 come *trial* non soggetto a revisione.

D12. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'applicazione delle presenti linee guida per i soli servizi del Mercato 6 secondo le tempistiche sopra indicate?

5.3 *Pubblicazione della contabilità regolatoria*

- 167 A valle della verifica da parte del revisore³³, l'Autorità rende pubblici i prospetti contabili in coerenza con quanto pubblicato all'esito della revisione della contabilità regolatoria 2007, di cui alla delibera n. 666/09/CONS, tenuto conto dell'evoluzione regolamentare attinente agli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi.
- 168 In aggiunta, l'Autorità propone di rendere pubblici anche i prospetti relativi alla c.d. "Vista dell'accesso", e le tabelle di dettaglio³⁴, contenenti i costi unitari e gli *adjustment* per la valorizzazione al prezzo dei trasferimenti interni, di cui al punto 102 del presente documento.
- 169 Inoltre, l'Autorità pubblica la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi.
- 170 È pubblicata altresì annualmente una dichiarazione di conformità al sistema, in ottemperanza all'art. 50 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

³² Rispetto alla precedente definizione di mercato contenuta nella delibera n. 45/06/CONS.

³³ Art. 14, comma 5 della delibera n. 731/09/CONS e art. 13, comma 5 della delibera n. 2/10/CONS.

³⁴ Articoli 61, 63, 66 e 67 della delibera n. 731/09/CONS e art. 19 della delibera n. 2/10/CONS

D13. Si richiede di fornire le proprie valutazioni in merito alle informazioni da pubblicare all'esito della revisione.